Parlamento europeo
2019-2024

Commissione giuridica

2020/2012(INL)

29.5.2020

EMENDAMENTI
430 - 652

Progetto di relazione
Ibán García Del Blanco
(PE650.508v01-00)

Quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate
(2020/2012(INL))

Emendamento 430
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 25

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(25) Un'intelligenza artificiale, una robotica e tecnologie correlate improntate alla responsabilità sociale, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, possono essere definiti come tecnologie che tutelano e promuovono diversi aspetti della società, in particolare la democrazia, la salute e la prosperità economica, la parità di opportunità, i diritti sociali e dei lavoratori, la pluralità e l'indipendenza dei media e l'obiettività e la disponibilità delle informazioni, che consentono un dibattito pubblico, la qualità dell'istruzione, la diversità culturale e linguistica, l'equilibrio di genere, l'alfabetizzazione digitale, l'innovazione e la creatività. In tale categoria rientrano anche le tecnologie sviluppate, diffuse e utilizzate tenendo nel debito conto il loro impatto finale sul benessere fisico e mentale dei cittadini.	(25) Un'intelligenza artificiale, una robotica e tecnologie correlate improntate alla responsabilità sociale, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, possono essere definiti come tecnologie che ***contribuiscono a trovare soluzioni che*** tutelano e promuovono diversi aspetti della società, in particolare la democrazia, la salute e la prosperità economica, la parità di opportunità, i diritti sociali e dei lavoratori, la pluralità e l'indipendenza dei media e l'obiettività e la disponibilità delle informazioni, che consentono un dibattito pubblico, la qualità dell'istruzione, la diversità culturale e linguistica, l'equilibrio di genere, l'alfabetizzazione digitale, l'innovazione e la creatività. ***Ciononostante, tali requisiti sono applicabili solo all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate ad alto rischio.*** In tale categoria rientrano anche le tecnologie sviluppate, diffuse e utilizzate tenendo nel debito conto il loro impatto finale sul benessere fisico e mentale dei cittadini.

Or. en

Emendamento 431
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 25

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(25) Un'intelligenza artificiale, una robotica e tecnologie correlate improntate	(25) Un'intelligenza artificiale, una robotica e tecnologie correlate improntate

alla responsabilità sociale, compresi i software, gli algoritmi e i dati ***utilizzati o*** prodotti da tali tecnologie, possono essere definiti come tecnologie che tutelano e promuovono diversi aspetti della società, in particolare la democrazia, la salute e la prosperità economica, la parità di opportunità, i diritti sociali e dei lavoratori, la pluralità e l'indipendenza dei media e l'obiettività e la disponibilità delle informazioni, che consentono un dibattito pubblico, la qualità dell'istruzione, la diversità culturale e linguistica, l'equilibrio di genere, l'alfabetizzazione digitale, l'innovazione e la creatività. In tale categoria rientrano anche le tecnologie sviluppate, diffuse e utilizzate tenendo nel debito conto il loro impatto finale sul benessere fisico e mentale dei cittadini.	alla responsabilità sociale, compresi i software, gli algoritmi e i dati prodotti ***o destinati a essere utilizzati*** da tali tecnologie, possono essere definiti come tecnologie che tutelano e promuovono diversi aspetti della società, in particolare la democrazia, la salute e la prosperità economica, la parità di opportunità, i diritti sociali e dei lavoratori, la pluralità e l'indipendenza dei media e l'obiettività e la disponibilità delle informazioni, che consentono un dibattito pubblico, la qualità dell'istruzione, la diversità culturale e linguistica, l'equilibrio di genere, l'alfabetizzazione digitale, l'innovazione e la creatività. In tale categoria rientrano anche le tecnologie sviluppate, diffuse e utilizzate tenendo nel debito conto il loro impatto finale sul benessere fisico e mentale dei cittadini.
	Or. en

Emendamento 432
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 26

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(26) ***Tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere l'inclusione sociale, la pluralità, la solidarietà, l'equità, l'uguaglianza e la cooperazione e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione.*** L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero ***pertanto*** mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.	(26) L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.
	Or. en

Emendamento 433
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 26

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(26) Tali tecnologie ***dovrebbero*** essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere l'inclusione sociale, la pluralità, la solidarietà, l'equità, l'uguaglianza e la cooperazione e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero pertanto mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.	(26) Tali tecnologie ***possono*** essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere l'inclusione sociale, la pluralità, la solidarietà, l'equità, l'uguaglianza e la cooperazione e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero pertanto mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.

Or. en

Emendamento 434
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 27

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(27) I progetti relativi al potenziale dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate per affrontare la questione del benessere sociale dovrebbero essere realizzati sulla base di strumenti di ricerca e innovazione responsabili, al fine di garantire fin dall'inizio il rispetto dei principi etici da parte di tali progetti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 435
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 28

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(28) Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati ***utilizzati o*** prodotti da tali tecnologie dovrebbero tenere in considerazione la loro impronta ambientale e non dovrebbero causare danni all'ambiente durante il loro ciclo di vita e lungo tutta la catena di approvvigionamento. Di conseguenza tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate in ***un*** modo ***compatibile con*** l'ambiente, ***tale da*** favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.	(28) Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati prodotti ***o destinati a essere utilizzati*** da tali tecnologie dovrebbero tenere in considerazione la loro impronta ambientale e non dovrebbero causare danni all'ambiente durante il loro ciclo di vita e lungo tutta la catena di approvvigionamento. Di conseguenza tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate in modo ***da preservare*** l'ambiente, ***ridurre al minimo la loro impronta ambientale e porvi rimedio, contribuire alla transizione verde e*** favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.

Or. en

Emendamento 436
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 28

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(28) Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero tenere in considerazione la loro impronta ambientale ***e non dovrebbero causare danni all'ambiente durante il loro ciclo di vita e lungo tutta la catena di approvvigionamento***. ***Di conseguenza*** tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate in un modo ***compatibile***	(28) Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero tenere in considerazione la loro impronta ambientale. ***In linea con gli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione, l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate ad alto rischio, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da*** tali tecnologie

con l'ambiente, tale da favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.	dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate in un modo ***sostenibile dal punto di vista ambientale***, tale da favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.

Or. en

Emendamento 437
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 28

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(28) Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero tenere in considerazione la loro impronta ambientale e non dovrebbero causare danni all'ambiente durante il loro ciclo di vita e lungo tutta la catena di approvvigionamento. Di conseguenza tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate in un modo compatibile con l'ambiente, tale da favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.	(28) ***Se del caso,*** lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero tenere in considerazione la loro impronta ambientale e non dovrebbero causare danni all'ambiente durante il loro ciclo di vita e lungo tutta la catena di approvvigionamento. Di conseguenza tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate in un modo compatibile con l'ambiente, tale da favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.

Or. en

Emendamento 438
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 29

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(29) Ai fini del presente regolamento, gli sviluppatori, gli operatori e gli utenti	***soppresso***

dovrebbero essere ritenuti responsabili, nella misura della loro partecipazione allo sviluppo, alla diffusione o all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate in questione, per qualsiasi danno causato all'ambiente.

Or. en

Emendamento 439
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 29

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(29) ***Ai fini del presente regolamento,*** gli sviluppatori, gli operatori e gli utenti dovrebbero essere ritenuti responsabili, nella misura della loro partecipazione allo sviluppo, alla diffusione o all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate in questione, per qualsiasi danno causato all'ambiente.	(29) Gli sviluppatori, gli operatori e gli utenti ***dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate ad alto rischio, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie,*** dovrebbero essere ritenuti responsabili, nella misura della loro partecipazione allo sviluppo, alla diffusione o all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate in questione, per qualsiasi danno causato all'ambiente***, conformemente alle norme applicabili in materia di responsabilità ambientale***.

Or. en

Emendamento 440
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 30

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(30) In particolare, gli sviluppatori che adottano decisioni che determinano e controllano il corso o le modalità di	***soppresso***

sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, nonché gli operatori che partecipano alla loro diffusione svolgendo una funzione operativa o di gestione, dovrebbero essere generalmente considerati responsabili per evitare il verificarsi di tali danni, in particolare adottando misure adeguate durante il processo di sviluppo e rispettando appieno tali misure durante la fase di diffusione.

Or. en

Emendamento 441
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 30

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(30) In particolare, gli sviluppatori che adottano decisioni che determinano e controllano il corso o le modalità di sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, nonché gli operatori che partecipano alla loro diffusione svolgendo una funzione operativa o di gestione, dovrebbero essere generalmente considerati responsabili per evitare il verificarsi di tali danni, in particolare adottando misure adeguate durante il processo di sviluppo e rispettando appieno tali misure durante la fase di diffusione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 442
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 31

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(31) Tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere il conseguimento ***di*** obiettivi ambientali quali la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione dell'impronta di carbonio, la prevenzione del cambiamento climatico e del degrado ambientale, e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.	(31) Tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere il conseguimento ***degli*** obiettivi ambientali ***stabiliti dal diritto dell'Unione,*** quali la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione dell'impronta di carbonio, la prevenzione del cambiamento climatico e del degrado ambientale, e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.

Or. en

Emendamento 443
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 31

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(31) Tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali quali la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione dell'impronta di carbonio, la prevenzione del cambiamento climatico e del degrado ambientale, e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.	(31) ***Se del caso,*** tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali quali la riduzione della produzione di rifiuti, la riduzione dell'impronta di carbonio, la prevenzione del cambiamento climatico e del degrado ambientale, e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.

Or. en

Emendamento 444
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 31

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(31) Tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali quali ***la riduzione*** della produzione di rifiuti, la riduzione dell'impronta di carbonio, ***la prevenzione del*** cambiamento climatico e ***del degrado ambientale***, e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.	(31) Tali tecnologie dovrebbero essere sviluppate, diffuse e utilizzate anche al fine di sostenere il conseguimento di obiettivi ambientali quali ***l'eliminazione*** della produzione di rifiuti, la riduzione dell'impronta di carbonio, ***il contrasto al*** cambiamento climatico e ***la preservazione dell'ambiente***, e il loro potenziale in tale contesto dovrebbe essere massimizzato e studiato attraverso progetti di ricerca e innovazione. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto mobilitare le loro risorse al fine di sostenere e investire in tali progetti.

Or. en

Emendamento 445
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 33

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(33) L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati ***utilizzati o*** prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione dovrebbero rispettare appieno i diritti dei cittadini alla tutela della vita privata e dei dati personali. In particolare, il loro sviluppo, diffusione e utilizzo dovrebbero essere conformi con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2].	(33) L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati prodotti ***o destinati a essere utilizzati*** da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione dovrebbero rispettare appieno i diritti dei cittadini alla tutela della vita privata e dei dati personali. In particolare, il loro sviluppo, diffusione e utilizzo dovrebbero essere conformi con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio[2].

[1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[2] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[2] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 446
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 33

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(33) L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione dovrebbero rispettare appieno i diritti dei cittadini alla tutela della vita privata e dei dati personali. In particolare, il loro sviluppo, diffusione e utilizzo dovrebbero essere conformi con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2].	(33) L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione dovrebbero rispettare appieno i diritti dei cittadini alla tutela della vita privata e dei dati personali. In particolare, il loro sviluppo, diffusione e utilizzo dovrebbero essere conformi con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio[1] e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[2].

[1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[2] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

[1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

[2] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

Or. en

Emendamento 447
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 34

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(34) I limiti etici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero essere presi nella debita considerazione nell'utilizzare tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, per l'identificazione automatica degli individui. ***Quando tali tecnologie sono utilizzate dalle autorità pubbliche nei periodi di emergenza nazionale, per esempio durante una crisi sanitaria nazionale, l'uso dovrebbe essere proporzionato e i relativi criteri dovrebbero essere definiti al fine di poter determinare se, quando e come esso dovrebbe aver luogo, e tale uso dovrebbe***	(34) ***In particolare,*** i limiti etici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero essere presi nella debita considerazione nell'utilizzare tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, per l'identificazione automatica degli individui.

tenere conto del proprio impatto psicologico e socioculturale nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali stabiliti nella Carta.

Or. en

Emendamento 448
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 34

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(34) I limiti etici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero essere presi nella debita considerazione nell'utilizzare tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento ***biometrico***, per l'identificazione automatica degli individui. Quando tali tecnologie sono utilizzate dalle autorità pubbliche ***nei periodi di emergenza nazionale, per esempio durante una crisi sanitaria nazionale***, l'uso dovrebbe essere proporzionato ***e*** i ***relativi*** criteri dovrebbero essere ***definiti*** al fine di poter determinare se, quando e come esso dovrebbe aver luogo, e tale uso dovrebbe tenere conto del proprio impatto psicologico e socioculturale ***nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali stabiliti nella Carta***.	(34) I limiti etici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero essere presi nella debita considerazione nell'utilizzare tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento ***di elementi biometrici, segnatamente il riconoscimento facciale***, per l'identificazione automatica degli individui. Quando tali tecnologie sono utilizzate dalle autorità pubbliche, l'uso dovrebbe essere ***sempre volontario,*** proporzionato***, mirato e limitato a obiettivi specifici, limitato nel tempo e realizzato in conformità del diritto dell'Unione, nel debito rispetto della dignità e dei diritti umani, dell'autonomia e dell'autodeterminazione degli individui e dei diritti fondamentali stabiliti nella Carta.*** I criteri ***e i limiti di tale uso*** dovrebbero essere ***soggetti al controllo giurisdizionale e democratico e al dibattito con la società civile,*** al fine di poter determinare se, quando e come esso dovrebbe aver luogo, e tale uso dovrebbe tenere conto del proprio impatto psicologico e socioculturale.

Or. en

Emendamento 449
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 34

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(34) I limiti etici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero essere presi nella debita considerazione nell'utilizzare tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, per l'identificazione automatica degli individui. Quando tali tecnologie sono utilizzate dalle autorità pubbliche nei periodi di emergenza nazionale, per esempio durante una crisi sanitaria nazionale, l'uso dovrebbe essere proporzionato e ***i relativi criteri*** dovrebbero essere definiti al fine di poter determinare se, quando e come esso dovrebbe aver luogo, e tale uso dovrebbe tenere conto del proprio impatto psicologico e socioculturale nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali stabiliti nella Carta.	(34) I limiti etici dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie dovrebbero essere presi nella debita considerazione nell'utilizzare tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, per l'identificazione automatica degli individui. Quando tali tecnologie sono utilizzate dalle autorità pubbliche nei periodi di emergenza nazionale, per esempio durante una crisi sanitaria nazionale, l'uso dovrebbe essere proporzionato e ***temporaneo. In relazione a tale uso,*** dovrebbero essere definiti ***criteri chiari*** al fine di poter determinare se, quando e come esso dovrebbe aver luogo, e tale uso dovrebbe tenere conto del proprio impatto psicologico e socioculturale nel rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali stabiliti nella Carta.

Or. en

Emendamento 450
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 35

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(35) Una governance basata su norme pertinenti migliora la sicurezza e promuove l'aumento della fiducia dei cittadini nello sviluppo, nella diffusione e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale,	***soppresso***

della robotica e delle tecnologie correlate compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 451
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 35

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(35) Una governance basata su norme pertinenti migliora la sicurezza e promuove l'aumento della fiducia dei cittadini nello sviluppo, nella diffusione e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie.	(35) Una governance basata su norme pertinenti migliora la sicurezza e promuove l'aumento della fiducia dei cittadini nello sviluppo, nella diffusione e nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate ***ad alto rischio*** compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 452
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 35 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(35 bis) Prima di diffondere tecnologie ad alto rischio che sostituiscono decisioni delle autorità pubbliche e che hanno un impatto diretto e significativo sui diritti e i doveri dei cittadini, le autorità pubbliche dovrebbero condurre valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali. Dette tecnologie dovrebbero inoltre consentire una verifica umana e un debito processo, in particolare negli ambiti della giustizia e dell'applicazione della legge in cui sono

in gioco diritti fondamentali tutelati dalla Carta.

Or. en

Emendamento 453
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 36

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(36) ***Tra*** le norme pertinenti vigenti in materia di governance ***figurano***, per esempio, gli "Orientamenti etici per un'IA affidabile" elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione, e altre norme tecniche adottate dal Comitato europeo di normazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) a livello europeo, dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e dall'Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici (IEEE) a livello internazionale.	(36) ***Sviluppatori, operatori e utenti dovrebbero continuare a osservare*** le norme pertinenti vigenti in materia di governance, per esempio, gli "Orientamenti etici per un'IA affidabile" elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione, e altre norme tecniche adottate dal Comitato europeo di normazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) a livello europeo, dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e dall'Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici (IEEE) a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 454
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 36

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(36) Tra le norme pertinenti vigenti in materia di governance figurano, per esempio, gli "Orientamenti etici per un'IA	(36) Tra le norme pertinenti vigenti in materia di governance figurano, per esempio, gli "Orientamenti etici per un'IA

affidabile" elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione, e ***altre*** norme tecniche adottate dal Comitato europeo di normazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) a livello europeo, dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e dall'Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici (IEEE) a livello internazionale.	affidabile" elaborati dal gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione, e norme tecniche***, quali quelle*** adottate dal Comitato europeo di normazione (CEN), dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) a livello europeo, dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) e dall'Istituto degli ingegneri elettronici ed elettrotecnici (IEEE) a livello internazionale.

Or. en

Emendamento 455
Ibán García Del Blanco

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 37

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti.	(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti. ***Inoltre, gli sviluppatori, gli operatori e gli utenti potrebbero, ove pertinente, affidarsi a indicatori essenziali di prestazione nella valutazione dei set di dati che utilizzano, al fine di migliorare l'affidabilità delle tecnologie che***

sviluppano, diffondono e utilizzano.

Or. en

Emendamento 456
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 37

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti.	(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti ***o altri gruppi a rischio di esclusione***.

Or. ro

Emendamento 457
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 37

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la	(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la

diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti.	diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate ***ad alto rischio*** dovrebbero essere disciplinati da ***regole,*** norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti.

Or. en

Emendamento 458
Esteban González Pons

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 37

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti.	(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza***, affidabilità***, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti.

Or. es

Emendamento 459
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 37

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti.	(37) La condivisione e l'utilizzo di dati da parte di più partecipanti sono questioni sensibili e pertanto lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate dovrebbero essere disciplinati da norme e protocolli pertinenti che rispecchino i requisiti di qualità, integrità, sicurezza, tutela della vita privata e controllo. La strategia di governance dei dati dovrebbe concentrarsi sul trattamento, la condivisione dei dati e l'accesso a questi ultimi, inclusi una corretta gestione***,*** ***verificabilità*** e tracciabilità, e garantire una protezione adeguata dei dati appartenenti a gruppi vulnerabili, comprese le persone con disabilità, pazienti, bambini, minoranze e migranti.

Or. en

Emendamento 460
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 38

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(38) ***L'applicazione efficace dei principi etici sanciti dal presente regolamento dipenderà in larga misura dalla nomina da parte degli*** Stati membri ***di*** un'autorità pubblica indipendente che funga da autorità di controllo. ***In particolare,*** ogni autorità nazionale di controllo dovrebbe essere responsabile della valutazione ***e del***	(38) ***Gli*** Stati membri ***dovrebbero nominare*** un'autorità pubblica indipendente che funga da autorità di controllo. Ogni autorità nazionale di controllo dovrebbe essere responsabile della valutazione della conformità delle tecnologie ad alto rischio al presente regolamento.

monitoraggio della conformità ***dell'intelligenza artificiale, della robotica e*** delle tecnologie ***correlate considerate*** ad alto rischio ***alla luce degli obblighi di cui*** al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 461
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 38

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(38) L'applicazione efficace dei principi etici sanciti dal presente regolamento dipenderà in larga misura dalla nomina da parte degli Stati membri di un'autorità pubblica indipendente che funga da autorità di controllo. In particolare, ogni autorità ***nazionale*** di controllo dovrebbe essere responsabile della valutazione e del monitoraggio della conformità dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate considerate ad alto rischio alla luce degli obblighi di cui al presente regolamento.	(38) L'applicazione efficace dei principi etici sanciti dal presente regolamento dipenderà in larga misura dalla nomina da parte degli Stati membri di un'autorità pubblica indipendente ***o di un'autorità con finalità pubbliche*** che funga da autorità di controllo. In particolare, ogni autorità di controllo ***competente*** dovrebbe essere responsabile della valutazione e del monitoraggio della conformità dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate considerate ad alto rischio alla luce degli obblighi di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 462
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 38

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(38) L'applicazione efficace dei principi etici sanciti dal presente regolamento dipenderà in larga misura dalla nomina da parte degli Stati membri di un'autorità	(38) L'applicazione efficace dei principi etici sanciti dal presente regolamento dipenderà in larga misura dalla nomina da parte degli Stati membri di un'autorità

pubblica indipendente che funga da autorità di controllo. In particolare, ogni autorità nazionale di controllo dovrebbe essere responsabile ***della valutazione e del monitoraggio della conformità*** dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate considerate ad alto rischio alla luce degli obblighi di cui al presente regolamento.	pubblica indipendente che funga da autorità di controllo. In particolare, ogni autorità nazionale di controllo dovrebbe essere responsabile ***dell'individuazione*** dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate considerate ad alto rischio***, nonché della valutazione e del monitoraggio della conformità di tali tecnologie*** alla luce degli obblighi di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 463
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 38

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(38) L'applicazione efficace dei principi etici sanciti dal presente regolamento dipenderà in larga misura dalla nomina da parte degli Stati membri di un'autorità pubblica indipendente che funga da autorità di controllo. In particolare, ogni autorità nazionale di controllo dovrebbe essere responsabile della valutazione e del monitoraggio della conformità dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate considerate ad alto rischio alla luce ***degli obblighi*** di cui al presente regolamento.	(38) L'applicazione efficace dei principi etici sanciti dal presente regolamento dipenderà in larga misura dalla nomina da parte degli Stati membri di un'autorità pubblica indipendente che funga da autorità di controllo. In particolare, ogni autorità nazionale di controllo dovrebbe essere responsabile della valutazione e del monitoraggio della conformità dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate considerate ad alto rischio alla luce ***dei criteri obiettivi*** di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 464
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 39

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(39) Ogni autorità nazionale di controllo ***ha*** inoltre ***il compito di disciplinare*** la governance di tali tecnologie. Esse hanno pertanto un ruolo importante da svolgere nel promuovere la fiducia e la sicurezza dei cittadini dell'Unione nonché nel conseguire una società democratica, pluralista ed equa.	(39) Ogni autorità nazionale di controllo ***è*** inoltre ***responsabile della*** governance di tali tecnologie ***in conformità di un quadro comune elaborato dalla Commissione europea o da un'altra istituzione, organo o organismo dell'Unione pertinente designato a tale scopo***. Esse hanno pertanto un ruolo importante da svolgere nel promuovere la fiducia e la sicurezza dei cittadini dell'Unione nonché nel conseguire una società democratica, pluralista ed equa.

Or. en

Emendamento 465
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 39

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(39) Ogni autorità nazionale di controllo ***ha inoltre il compito di disciplinare la governance di tali tecnologie. Esse hanno pertanto*** un ruolo importante da svolgere nel promuovere la fiducia e la sicurezza dei cittadini dell'Unione nonché nel conseguire una società democratica, pluralista ed equa.	(39) Ogni autorità nazionale di controllo ***avrà*** un ruolo importante da svolgere nel promuovere la fiducia e la sicurezza dei cittadini dell'Unione nonché nel conseguire una società democratica, pluralista ed equa.

Or. en

Emendamento 466
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 39

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(39) Ogni autorità ***nazionale*** di controllo ha inoltre il compito di disciplinare la	(39) Ogni autorità di controllo ***competente*** ha inoltre il compito di

governance di tali tecnologie. Esse hanno pertanto un ruolo importante da svolgere nel promuovere la fiducia e la sicurezza dei cittadini dell'Unione nonché nel conseguire una società democratica, pluralista ed equa.	disciplinare la governance di tali tecnologie. Esse hanno pertanto un ruolo importante da svolgere nel promuovere la fiducia e la sicurezza dei cittadini dell'Unione nonché nel conseguire una società democratica, pluralista ed equa.

Or. en

Emendamento 467
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 39 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(39 bis) Le autorità nazionali di controllo cooperano con le autorità responsabili della valutazione e del monitoraggio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, e della verifica della loro conformità alla luce della legislazione settoriale, al fine di individuare le tecnologie ad alto rischio dal punto di vista etico e, ove tali tecnologie siano individuate, di vigilare sull'applicazione delle misure necessarie e adeguate.

Or. en

Emendamento 468
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 40

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(40) Le autorità ***nazionali*** di controllo dovrebbero instaurare una cooperazione sostanziale e regolare tra di loro nonché	(40) Le autorità di controllo ***competenti*** dovrebbero instaurare una cooperazione sostanziale e regolare tra di loro nonché

con la Commissione europea e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, al fine di garantire un'azione transfrontaliera coerente e consentire uno sviluppo, una diffusione e un utilizzo coerenti di tali tecnologie all'interno dell'Unione nel rispetto dei principi etici stabiliti nel presente regolamento.	con la Commissione europea e altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, al fine di garantire un'azione transfrontaliera coerente e consentire uno sviluppo, una diffusione e un utilizzo coerenti di tali tecnologie all'interno dell'Unione nel rispetto dei principi etici stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 469
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 40 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(40 bis) Nel contesto di tale cooperazione, le autorità nazionali di controllo, insieme alla Commissione europea e ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti, dovrebbero elaborare un elenco comune ed esaustivo di tecnologie d'intelligenza artificiale, di robotica e di tecnologie correlate ad alto rischio in linea con i criteri stabiliti nel presente regolamento e sviluppare criteri comuni e una procedura per la presentazione delle domande ai fini del rilascio di un certificato europeo di conformità etica.

Or. en

Emendamento 470
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 41

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(41) Le autorità ***nazionali*** di controllo	(41) Le autorità di controllo ***competenti***

dovrebbero garantire l'incontro di un numero massimo di parti interessate, tra cui industria, imprese, parti sociali, ricercatori, consumatori e organizzazioni della società civile e fornire un forum pluralistico per la riflessione e lo scambio di opinioni per conseguire conclusioni comprensibili e accurate onde fornire una guida per la regolamentazione della governance.	dovrebbero garantire l'incontro di un numero massimo di parti interessate, tra cui industria, imprese, parti sociali, ricercatori, consumatori e organizzazioni della società civile e fornire un forum pluralistico per la riflessione e lo scambio di opinioni***, per agevolare la cooperazione e la collaborazione fra le parti interessate, in particolare singoli esperti ed esponenti del mondo accademico, della ricerca, dell'industria e della società civile, e*** per conseguire conclusioni comprensibili e accurate onde fornire una guida per la regolamentazione della governance.

Or. en

Emendamento 471
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 42

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(42) Inoltre, tali autorità ***nazionali*** di controllo dovrebbero fornire orientamenti professionali e amministrativi e sostegno a sviluppatori, operatori e utenti, in particolare piccole e medie imprese o start-up, che incontrano difficoltà nel conformarsi ai principi stabiliti nel presente regolamento.	(42) Inoltre, tali autorità di controllo ***competenti*** dovrebbero fornire orientamenti professionali e amministrativi e sostegno a sviluppatori, operatori e utenti, in particolare piccole e medie imprese o start-up, che incontrano difficoltà nel conformarsi ai principi stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 472
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 42 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(42 bis) È necessario un approccio di piena armonizzazione a livello europeo. Pertanto, la Commissione europea ha il compito di individuare una soluzione adeguata per strutturare tale approccio, al fine di evitare la creazione di un'altra agenzia. In luogo di quest'ultima è necessario individuare norme e orientamenti rigorosi per la cooperazione fra gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 473
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 42 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	(42 bis) La Commissione dovrebbe definire orientamenti vincolanti ad uso delle autorità nazionali di controllo nell'esecuzione della loro valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 474
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 43

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(43) La denuncia di irregolarità porta all'attenzione delle autorità violazioni potenziali e reali del diritto dell'Unione, al fine di prevenire lesioni, pregiudizi o danni che altrimenti si verificherebbero.	***soppresso***

Inoltre, le procedure di notifica migliorano il flusso di informazioni all'interno delle imprese e delle organizzazioni, attenuando così il rischio di sviluppare prodotti o servizi difettosi o errati. Le imprese e le organizzazioni che sviluppano, diffondono o utilizzano l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, dovrebbero istituire canali di segnalazione e coloro che segnalano le violazioni dovrebbero essere protetti dalle ritorsioni.

Or. en

Emendamento 475
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 44

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(44) Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, nonché dell'apprendimento tecnico automatico, dei processi di ragionamento e delle altre tecnologie alla base di tale sviluppo è imprevedibile. È pertanto opportuno e necessario istituire un meccanismo di riesame in base al quale, oltre alla relazione sull'applicazione del regolamento, la Commissione presenti periodicamente una relazione concernente l'eventuale modifica dell'ambito di applicazione del presente regolamento.	(44) Il rapido sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, nonché dell'apprendimento tecnico automatico, dei processi di ragionamento e delle altre tecnologie alla base di tale sviluppo è imprevedibile. È pertanto opportuno e necessario istituire un meccanismo di riesame in base al quale, oltre alla relazione sull'applicazione del regolamento, la Commissione presenti periodicamente una relazione concernente l'eventuale modifica dell'ambito di applicazione del presente regolamento. ***Ove necessario, la Commissione dovrebbe inoltre procedere ogni sei mesi, mediante atto delegato, a un riesame dell'allegato del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 476
Ibán García Del Blanco

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 45

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(45) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire un quadro giuridico di principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(45) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire un quadro giuridico ***comune*** di principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 477
Marion Walsmann

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità nazionali di controllo in ciascuno Stato membro, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della	***soppresso***

robotica e delle tecnologie correlate, sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.

Or. de

Emendamento 478
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità nazionali di controllo in ciascuno Stato membro, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.	***soppresso***

Or. ro

Emendamento 479
Raffaele Stancanelli

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità nazionali di controllo in ciascuno Stato membro, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 480
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità nazionali di controllo	***soppresso***

in ciascuno Stato membro, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 481
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità nazionali di controllo in ciascuno Stato membro, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 482
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità ***nazionali*** di controllo ***in ciascuno Stato membro***, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.	(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità di controllo ***competenti negli Stati membri***, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, ***creando un centro di competenze che riunisca università, ricerca, industria e singoli esperti a livello dell'Unione per promuovere lo scambio di conoscenze e competenze tecniche e*** promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 483
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – considerando 46

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità nazionali di controllo in ciascuno Stato membro, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.	(46) L'azione a livello dell'Unione di cui al presente regolamento sarebbe meglio conseguita attraverso l'istituzione di un'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale. Tale organismo sarebbe essenziale per coordinare i mandati e le azioni delle autorità nazionali di controllo in ciascuno Stato membro, delineando criteri obiettivi per la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, ***elaborando un quadro comune per la governance in relazione allo sviluppo, alla diffusione e all'utilizzo di tali tecnologie,*** sviluppando e rilasciando una certificazione di conformità ai principi etici di cui al presente regolamento, sostenendo gli scambi regolari con le parti interessate e la società civile, promuovendo l'approccio dell'Unione attraverso la cooperazione internazionale e garantendo una risposta coerente in tutto il mondo alle opportunità e ai rischi inerenti a tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 484
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – prima dell'articolo 1 – titolo del capo (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Capo I: Disposizioni generali

Or. en

Emendamento 485
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 1 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Finalità del presente regolamento è di istituire un quadro normativo di principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate nell'Unione.	Finalità del presente regolamento è di istituire un quadro normativo di principi etici ***globale e lungimirante*** per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate nell'Unione.

Or. ro

Emendamento 486
Ibán García Del Blanco

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Finalità del presente regolamento è di istituire un quadro normativo di principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate nell'Unione.	Finalità del presente regolamento è di istituire un quadro ***giuridico*** normativo ***comune a livello europeo*** di principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate nell'Unione.

Or. en

Emendamento 487
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Finalità del presente regolamento è di istituire un quadro normativo di principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate nell'Unione.	Finalità del presente regolamento è di istituire un quadro normativo di principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate ***ad alto rischio*** nell'Unione.

Emendamento 488
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione.	***1.*** Il presente regolamento si applica all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate ***ad alto rischio, di seguito "tecnologie ad alto rischio"[1 bis]***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione. ***2. Ai fini del presente regolamento sono considerate tecnologie ad alto rischio le tecnologie che:*** ***a) sono utilizzate in settori nei quali, date le caratteristiche delle attività tipicamente svolte, si possono presumere rischi significativi dal punto di vista della tutela della sicurezza, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali; e*** ***b) sono utilizzate in modo da far presumere tali rischi dal punto di vista della tutela della sicurezza, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali.*** ***3. Le tecnologie ad alto rischio di cui al paragrafo 2 sono elencate in un allegato del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis per modificare l'elenco esaustivo:*** ***a) includendo nuovi tipi di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate ad alto rischio;*** ***b) eliminando tipi di tecnologie che non possono più essere considerati ad alto rischio;*** ***c) modificando i settori fondamentali***

per le tecnologie ad alto rischio esistenti.

Qualsiasi atto delegato che modifichi l'allegato entra in vigore sei mesi dopo la sua adozione. Nel determinare i nuovi settori fondamentali e/o tecnologie ad alto rischio da inserire nell'allegato mediante atti delegati, la Commissione tiene pienamente conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento, in particolare di quelli enunciati al paragrafo 2 del presente articolo.

1 bis ***Da questo punto in poi "intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate" è sostituito da "tecnologie ad alto rischio" in tutto il regolamento.***

Or. en

Emendamento 489
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati ***utilizzati o*** prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione.	Il presente regolamento si applica all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati prodotti ***o destinati a essere utilizzati*** da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione.

Or. en

Emendamento 490
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione.	Il presente regolamento si applica all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione.

Or. en

Emendamento 491
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Il presente regolamento non si applica all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione che non sono considerati ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 492
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) "intelligenza artificiale", sistemi ***di software che, tra l'altro, raccolgono, elaborano e interpretano dati strutturati o non strutturati, individuano caratteristiche e definiscono modelli al fine di raggiungere conclusioni, o di ingaggiare azioni basate su tali***	a) "***sistemi di*** intelligenza artificiale", sistemi ***che mostrano un comportamento intelligente analizzando un determinato input e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici. I sistemi di intelligenza artificiale possono consistere solo in***

conclusioni, nella dimensione fisica o virtuale;	***software che agiscono nel mondo virtuale oppure essere integrati in dispositivi hardware***;

Or. ro

Emendamento 493
Marion Walsmann

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) "intelligenza artificiale", ***sistemi di software che, tra l'altro, raccolgono, elaborano e interpretano dati strutturati o non strutturati, individuano caratteristiche e definiscono modelli al fine di raggiungere conclusioni, o di ingaggiare azioni basate su tali conclusioni, nella dimensione fisica o virtuale***;	a) "intelligenza artificiale", ***metodi e processi che consentono ai sistemi tecnici di osservare il loro ambiente, elaborare quanto osservato e risolvere problemi, prendere decisioni e intraprendere azioni in autonomia, nonché di imparare dalle conseguenze di tali decisioni e azioni***;

Or. de

Emendamento 494
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) "intelligenza artificiale", ***sistemi di software che, tra l'altro, raccolgono, elaborano e interpretano dati strutturati o non strutturati, individuano caratteristiche e definiscono modelli al fine di raggiungere conclusioni, o di ingaggiare*** azioni ***basate su tali conclusioni, nella dimensione fisica o*** virtuale;	a) "intelligenza artificiale", ***un sistema che mostra un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e compiendo*** azioni***, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi; i sistemi di IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo*** virtuale ***oppure essere integrati in dispositivi hardware***;

Or. en

Emendamento 495
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) "intelligenza artificiale", sistemi di software che***, tra l'altro, raccolgono, elaborano e interpretano dati strutturati o non strutturati, individuano caratteristiche e definiscono modelli al fine di raggiungere conclusioni, o di ingaggiare*** azioni ***basate su tali conclusioni, nella dimensione fisica o*** virtuale;	a) "intelligenza artificiale", sistemi di software che ***mostrano un comportamento intelligente analizzando un determinato input e compiendo*** azioni***, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici. I sistemi di IA possono consistere solo in software che agiscono nel mondo*** virtuale ***oppure essere integrati in dispositivi hardware***;

Or. en

Emendamento 496
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) "intelligenza artificiale", sistemi ***di software*** che, tra l'altro, ***raccolgono, elaborano e interpretano dati strutturati o non strutturati, individuano caratteristiche e definiscono modelli al fine di raggiungere conclusioni, o di ingaggiare*** azioni ***basate su tali conclusioni, nella dimensione fisica o virtuale***;	a) "intelligenza artificiale", sistemi che ***mostrano un comportamento intelligente***, tra l'altro, ***raccogliendo, elaborando, analizzando e interpretando il proprio ambiente e compiendo*** azioni***, con un certo grado di autonomia, per raggiungere specifici obiettivi***[1 bis];

[1 bis] ***Definizione tratta dalla comunicazione della Commissione COM(2018) 237 final, 25.4.2018, pag. 1, adattata.***

Or. en

Emendamento 497
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera a bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	a bis) "processo decisionale automatizzato", sistemi di supporto decisionale o sistemi di apporto di informazioni nell'ambito dei processi decisionali, procedure in cui le decisioni sono inizialmente, in parte o totalmente, delegate a un'altra persona o impresa tramite l'utilizzo di un software o di un servizio che a sua volta utilizza modelli decisionali eseguiti automaticamente per eseguire un'azione;

Or. en

Emendamento 498
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) "robotica", ***tecnologie che consentono alle*** macchine ***di*** eseguire ***compiti tradizionalmente svolti da esseri umani***, anche ricorrendo a intelligenza artificiale o tecnologie correlate;	b) "robotica", macchine ***controllate automaticamente, riprogrammabili, multiscopo[1 bis] per*** eseguire ***azioni nel mondo fisico***, anche ricorrendo a intelligenza artificiale o tecnologie correlate;

	[1 bis] Dalla definizione ISO 8373 di "robot industriale".

Or. en

Emendamento 499
Caterina Chinnici

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) "robotica", tecnologie che consentono alle macchine di eseguire compiti tradizionalmente svolti da esseri umani, anche ricorrendo a intelligenza artificiale o tecnologie correlate;	b) "robotica", tecnologie che consentono alle macchine di eseguire compiti tradizionalmente svolti ***o avviati*** da esseri umani, anche ricorrendo a intelligenza artificiale o tecnologie correlate;

Or. en

Emendamento 500
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) "tecnologie correlate", tecnologie che consentono al software di controllare, con un grado di autonomia parziale o integrale, un processo fisico o virtuale, tecnologie in grado di rilevare l'identità o caratteristiche specifiche delle persone attraverso i loro dati biometrici e tecnologie che copiano o altrimenti utilizzano caratteristiche umane;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 501
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) "software", una serie di istruzioni espresse in codice e necessarie affinché un computer funzioni ed esegua compiti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 502
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) "algoritmi", modelli di calcolo o altre operazioni di risoluzione dei problemi effettuate da software nell'esecuzione di un compito;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 503
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) "dati", informazioni definite e conservate in codice;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 504
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera f bis (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	f bis) "autonomo", tipo di intelligenza artificiale, robotica o tecnologie correlate che opera percependo un determinato input e senza aver bisogno di seguire istruzioni predefinite, nonostante il suo comportamento sia limitato dallo scopo che gli è stato attribuito e da altre pertinenti scelte di progettazione compiute dal suo sviluppatore;

Or. en

Emendamento 505
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera f ter (nuova)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	f ter) "alto rischio", potenziale significativo nell'intelligenza artificiale, nella robotica e nelle tecnologie correlate che operano in modo autonomo di causare danni o pregiudizi a una o più persone in modo casuale e impossibile da prevedere in anticipo considerando l'uso a cui sono destinate e il settore fondamentale in cui sono impiegate; [FDCM1] l'importanza del potenziale dipende dall'interazione tra la gravità dei possibili danni o pregiudizi, la probabilità che il rischio si concretizzi e la modalità di utilizzo del sistema di IA;

Or. en

Emendamento 506
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera g

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
g) "sviluppo", la costruzione e la progettazione di algoritmi, la redazione e la progettazione del software o la raccolta, la conservazione e la gestione di dati allo scopo di creare o addestrare l'intelligenza artificiale, la robotica e tecnologie correlate, o al fine di creare una nuova applicazione per l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate esistenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 507
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera h

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
h) "sviluppatore", la persona fisica o giuridica che prende decisioni volte a determinare e controllare la direzione o la modalità di sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 508
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera i

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
i) "diffusione", l'esercizio e la gestione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, nonché la loro immissione sul mercato o	***soppresso***

altra modalità di messa a disposizione degli utenti;

Or. en

Emendamento 509
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera j

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
j) "operatore", la persona fisica o giuridica coinvolta nella diffusione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, avente una funzione operativa o gestionale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 510
Marion Walsmann

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – lettera j

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
j) "operatore", la persona fisica o giuridica ***coinvolta nella*** diffusione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, ***avente una funzione operativa o gestionale***;	j) "operatore", la persona fisica o giuridica ***che prende decisioni in merito alla*** diffusione ***concreta*** dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, ***esercita il controllo dei rischi e trae profitto da tali attività***;

Or. de

Emendamento 511
Daniel Buda

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – lettera j

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
j) "operatore", ***la persona fisica o giuridica coinvolta nella diffusione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, avente una funzione operativa o gestionale***;	j) "operatore", ***la persona che decide in merito all'utilizzo del sistema di IA, esercita il controllo sul rischio associato e beneficia del suo funzionamento***;

Or. ro

Emendamento 512
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera k

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
k) "utilizzazione", ogni azione relativa all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, diversa dallo sviluppo o dalla diffusione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 513
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera l

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
l) "utente", la persona fisica o giuridica che utilizza l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate per fini diversi dallo sviluppo o dalla diffusione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 514
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera m

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
m) "distorsione", la percezione di una persona o di un gruppo di persone, parziale o inficiata da pregiudizio personale o sociale sulla base delle loro caratteristiche personali;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 515
Marion Walsmann

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – lettera m

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
m) "distorsione", la percezione di una persona o di un gruppo di persone, ***parziale o*** inficiata da pregiudizio personale o sociale sulla base delle loro caratteristiche personali;	m) "distorsione", la percezione di una persona o di un gruppo di persone, inficiata da pregiudizio personale o sociale sulla base delle loro caratteristiche personali;

Or. de

Emendamento 516
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera n

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
n) "discriminazione", qualsiasi trattamento differenziato di una persona o di un gruppo di persone sulla base di un motivo privo di giustificazione obiettiva o ragionevole e, pertanto, vietato dal diritto	***soppresso***

dell'Unione;

Or. en

Emendamento 517
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera o

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
o) "lesione o danno", lesioni fisiche, emotive o mentali, distorsione, discriminazione o stigmatizzazione, sofferenze causate da una mancanza di inclusività e diversità, perdite economiche o finanziarie, perdite di opportunità di lavoro o di istruzione, indebite restrizioni della libertà di scelta, ingiusta condanna, danno ambientale e qualsiasi violazione del diritto dell'Unione che sia dannosa per una persona;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 518
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera o

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
o) "lesione o danno", lesioni fisiche***,*** ***emotive*** o mentali, distorsione, ***discriminazione o stigmatizzazione, sofferenze causate da una mancanza di inclusività e diversità,*** perdite economiche o finanziarie, perdite di opportunità di lavoro o di istruzione, indebite restrizioni della libertà di scelta***, ingiusta condanna, danno ambientale*** e qualsiasi violazione del diritto dell'Unione che sia dannosa per	o) "lesione o danno", lesioni fisiche o mentali, ***quali discorsi d'odio, perdita di riservatezza,*** distorsione, perdite economiche o finanziarie, perdite di opportunità di lavoro o di istruzione, indebite restrizioni della libertà di scelta ***e di espressione*** e qualsiasi violazione del diritto dell'Unione che sia dannosa per una persona;

una persona;

Or. en

Emendamento 519
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – lettera o

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
o) "lesione o danno", lesioni fisiche, ***emotive*** o mentali, distorsione, discriminazione o stigmatizzazione, ***sofferenze causate da una mancanza di*** inclusività e diversità, perdite economiche o finanziarie, perdite di opportunità di lavoro o di istruzione, indebite restrizioni della libertà di scelta, ingiusta condanna, danno ambientale e qualsiasi violazione del diritto dell'Unione che sia dannosa per una persona;	o) "lesione o danno", lesioni fisiche, ***morali*** o mentali, distorsione, discriminazione o stigmatizzazione, ***dovute in particolare a un pregiudizio all'***inclusività e ***alla*** diversità, perdite economiche o finanziarie, perdite di opportunità di lavoro o di istruzione, indebite restrizioni della libertà di scelta, ingiusta condanna, danno ambientale e qualsiasi violazione del diritto dell'Unione che sia dannosa per una persona;

Or. fr

Emendamento 520
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera p

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
p) "governance", il modo di garantire che gli standard più elevati e gli opportuni protocolli di comportamento siano adottati e osservati da sviluppatori, operatori e utenti, sulla base di un insieme formale di norme, procedure e valori, e che consenta loro di trattare in modo appropriato le questioni etiche man mano che si presentano o prima che emergano.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 521
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera p

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
p) "governance", il modo di garantire che gli standard più elevati e gli opportuni protocolli di comportamento siano adottati e osservati da sviluppatori, operatori e utenti, sulla base di un insieme formale di norme, procedure e valori, e che consenta loro di trattare in modo appropriato le questioni etiche man mano che si presentano o prima che emergano.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 522
Marion Walsmann

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 4 – lettera p

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
p) "governance", il modo di garantire che gli standard ***più elevati*** e gli opportuni protocolli di comportamento siano adottati e osservati da sviluppatori, operatori e utenti, sulla base di un insieme formale di norme, procedure e valori, e che consenta loro di trattare in modo appropriato le questioni etiche man mano che si presentano o prima che emergano.	p) "governance", il modo di garantire che gli standard ***adeguati*** e gli opportuni protocolli di comportamento siano adottati e osservati da sviluppatori, operatori e utenti, sulla base di un insieme formale di norme, procedure e valori, e che consenta loro di trattare in modo appropriato le questioni etiche man mano che si presentano o prima che emergano.

Or. de

Emendamento 523
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 4 – lettera p

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
p) "governance", il modo di garantire che gli standard ***più elevati*** e ***gli opportuni*** protocolli di comportamento siano adottati e osservati da sviluppatori, operatori e utenti, sulla base di un insieme formale di norme, procedure e valori, e che consenta loro di trattare in modo appropriato le questioni etiche man mano che si presentano o prima che emergano.	p) "governance", il modo di garantire che gli ***opportuni*** standard e protocolli di comportamento siano adottati e osservati da sviluppatori, operatori e utenti, sulla base di un insieme formale di norme, procedure e valori, e che consenta loro di trattare in modo appropriato le questioni etiche man mano che si presentano o prima che emergano.

Or. en

Emendamento 524
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità ai principi etici stabiliti dal presente regolamento.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità ***al diritto dell'Unione e ai diritti fondamentali nonché*** ai principi etici stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 525
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità ai principi etici stabiliti dal presente regolamento.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità ai principi etici stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 526
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono effettuati ***in modo da garantire*** il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti nella Carta.	2. Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono effettuati ***nell'interesse superiore dei cittadini e contribuiscono a tutelare il benessere sociale ed economico della società garantendo*** il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti nella Carta.

Or. en

Emendamento 527
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzazione dello sviluppo, della	***soppresso***

diffusione e dell'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono effettuati nel migliore interesse dei cittadini. In particolare, il potenziale di tali tecnologie e le opportunità che esse offrono sono presi in considerazione tenendo conto, in ogni momento, della necessità di tutelare e promuovere il benessere sociale, ambientale ed economico della società.

Or. en

Emendamento 528
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzazione dello sviluppo, della diffusione e dell'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono effettuati nel migliore interesse dei cittadini. In particolare, il potenziale di tali tecnologie e le opportunità che esse offrono sono presi in considerazione tenendo conto, in ogni momento, della necessità di tutelare e promuovere il benessere sociale, ambientale ed economico della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 529
Raffaele Stancanelli

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 5 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzazione dello sviluppo, della diffusione e dell'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono effettuati nel migliore interesse dei cittadini. In particolare, il potenziale di tali tecnologie e le opportunità che esse offrono sono presi in considerazione tenendo conto, in ogni momento, della necessità di tutelare e promuovere il benessere sociale, ambientale ed economico della società.	3. Lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzazione dello sviluppo, della diffusione e dell'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono effettuati nel migliore interesse dei cittadini. In particolare, il potenziale di tali tecnologie e le opportunità che esse offrono sono presi in considerazione tenendo conto, in ogni momento, della ***centralità e insostituibilità della persona umana e della*** necessità di tutelare e promuovere il benessere sociale, ambientale ed economico della società.

Or. it

Emendamento 530
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Dopo l'articolo 5 – titolo del capo (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Capo II: Obblighi per le tecnologie ad alto rischio

Or. en

Emendamento 531
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – titolo

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Intelligenza artificiale antropocentrica ***e***	Intelligenza artificiale antropocentrica

antropogenica

Or. en

Emendamento 532
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo antropocentrico, al fine di contribuire all'esistenza di una società democratica, pluralistica ed equa, salvaguardando l'autonomia e il processo decisionale umani e assicurando la capacità di intervento umano.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo antropocentrico, al fine di contribuire all'esistenza di una società democratica, pluralistica ed equa, salvaguardando l'autonomia e il processo decisionale umani e assicurando la capacità di intervento umano.

Or. en

Emendamento 533
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. ***L'intelligenza artificiale, la robotica e*** le tecnologie ***correlate***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie***,*** sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo antropocentrico, al fine di contribuire all'esistenza di una società democratica, pluralistica ed equa, salvaguardando l'autonomia e il processo decisionale umani e assicurando la capacità di intervento	1. Le tecnologie ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie***:***

umano***.***

	a) sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo antropocentrico, al fine di contribuire all'esistenza di una società democratica, pluralistica ed equa, salvaguardando l'autonomia e il processo decisionale umani e assicurando la capacità di intervento umano***;***

Or. en

Emendamento 534
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire il pieno controllo umano in qualsiasi momento***, in particolare quando tale sviluppo, diffusione o utilizzazione comportino un rischio di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento.***	***b)*** sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire il pieno controllo umano in qualsiasi momento***; e***

Or. en

Emendamento 535
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire il pieno controllo umano in qualsiasi momento***, in particolare quando tale sviluppo, diffusione o utilizzazione comportino un rischio di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento***.	2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire il pieno controllo umano in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 536
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire il pieno controllo umano in qualsiasi momento, in particolare quando tale sviluppo, diffusione o utilizzazione comportino un rischio di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento.	2. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire il pieno controllo umano in qualsiasi momento, in particolare quando tale sviluppo, diffusione o utilizzazione comportino un rischio di violazione ***del diritto dell'Unione o*** dei principi etici di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 537
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da consentire la ripresa del pieno controllo umano in qualsiasi momento, anche mediante la loro alterazione o disattivazione***, quando tale sviluppo, diffusione o utilizzazione comportino un rischio di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento***.	***c)*** sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da consentire la ripresa del pieno controllo umano in qualsiasi momento, anche mediante la loro alterazione o disattivazione.

Or. en

Emendamento 538
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da consentire la ripresa del pieno controllo umano ***in qualsiasi momento***, anche mediante la loro ***alterazione o*** disattivazione***, quando tale sviluppo, diffusione o utilizzazione comportino un rischio di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento***.	3. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da consentire***, ove necessario,*** la ripresa del pieno controllo umano, anche mediante la loro disattivazione.

Or. en

Emendamento 539
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 6 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da consentire la ripresa del pieno controllo umano in qualsiasi momento, anche mediante la loro alterazione o disattivazione, quando tale sviluppo, diffusione o utilizzazione comportino un rischio di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento.	3. Le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da consentire la ripresa del pieno controllo umano in qualsiasi momento, anche mediante la loro alterazione o disattivazione, quando tale sviluppo, diffusione o utilizzazione comportino un rischio di violazione ***del diritto dell'Unione o*** dei principi etici di cui al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 540
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Allegato I – parte B – articolo 7	***soppresso***
Valutazione del rischio	
1. Ai fini del presente regolamento l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che comportano un rischio significativo di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento, sono considerate tecnologie ad alto rischio.	
2. Laddove l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate siano considerate tecnologie ad alto rischio, una valutazione della conformità di tali tecnologie agli obblighi di cui al presente regolamento è effettuata e monitorata dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14.	
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, è effettuata sulla base di criteri oggettivi armonizzati a livello dell'Unione e conformemente alla legislazione settoriale applicabile.	

Or. en

Emendamento 541
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Ai fini del presente regolamento l'intelligenza artificiale, la robotica e le	1. Ai fini del presente regolamento l'intelligenza artificiale, la robotica e le

tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie***, che comportano un rischio significativo di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento,*** sono considerate tecnologie ad alto rischio.	tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie sono considerate tecnologie ad alto rischio ***quando, considerando l'uso a cui sono destinate e il settore fondamentale in cui sono impiegate in conformità dell'allegato del presente regolamento, la loro operatività autonoma comporta un potenziale significativo di causare danni a una o più persone, in modo casuale e impossibile da prevedere in anticipo***. ***La determinazione dell'importanza del potenziale dipende dall'interazione tra la gravità dei possibili danni o pregiudizi, la probabilità che il rischio si concretizzi e la modalità di utilizzo del sistema di IA.***

Or. en

Emendamento 542
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Ai fini del presente regolamento l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che comportano un rischio significativo di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento, sono considerate tecnologie ad alto rischio.	1. Ai fini del presente regolamento l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che comportano un rischio significativo di violazione ***del diritto dell'Unione, dei diritti fondamentali e*** dei principi etici di cui al presente regolamento, sono considerate tecnologie ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 543
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. La valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, è eseguita dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14 sulla base di un elenco comune ed esaustivo di tecnologie di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate ad alto rischio in conformità dei criteri obiettivi stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo ed è elaborata congiuntamente dalle autorità nazionali di controllo, dalla Commissione europea e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti nel contesto della loro cooperazione.

Or. en

Emendamento 544
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Laddove l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate siano considerate tecnologie ad alto rischio, una valutazione della conformità di tali tecnologie agli obblighi di cui al presente regolamento è effettuata e monitorata dalle autorità ***nazionali*** di controllo di cui all'articolo 14.	2. Laddove l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate siano considerate tecnologie ad alto rischio, una valutazione della conformità di tali tecnologie agli obblighi di cui al presente regolamento è effettuata e monitorata dalle autorità di controllo ***competenti*** di cui all'articolo 14 ***o dall'Agenzia europea per l'intelligenza artificiale***.

Or. en

Emendamento 545
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. Su richiesta di qualsiasi sviluppatore, operatore o utente di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate considerate ad alto rischio che desideri certificare la valutazione positiva della conformità, l'autorità nazionale di controllo competente rilascia un certificato europeo di conformità etica.
	Detto certificato europeo di conformità etica è rilasciato nel rispetto di criteri comuni e di una procedura per la presentazione delle domande sviluppata congiuntamente dalle autorità nazionali di controllo, dalla Commissione europea e da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti nel contesto della loro cooperazione.

Or. en

Emendamento 546
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, è effettuata sulla base di criteri oggettivi armonizzati a livello dell'Unione e conformemente alla legislazione settoriale applicabile.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 547
Ibán García Del Blanco

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, è effettuata sulla base di criteri oggettivi armonizzati a livello dell'Unione e conformemente alla legislazione settoriale applicabile.	3. Fatto salvo il paragrafo 1, la valutazione del rischio dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, è effettuata sulla base di ***un approccio basato sui rischi e di*** criteri oggettivi armonizzati a livello dell'Unione e conformemente alla legislazione settoriale applicabile.

Or. en

Emendamento 548
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 7 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Sistema di certificazione volontaria per le tecnologie di IA non ad alto rischio
	1. Per l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che non sono considerate ad alto rischio e non sono soggette ai requisiti obbligatori e alla valutazione del rischio stabiliti dal presente regolamento dovrebbe essere istituito un sistema di certificazione volontaria.

	2. Nell'ambito di tale sistema di certificazione volontaria, gli operatori economici interessati possono decidere di conformarsi ai requisiti indicati nel presente regolamento o a un insieme specifico di requisiti simili stabiliti dalle autorità nazionali ai fini del sistema di certificazione volontaria.
	3. Agli operatori economici interessati è attribuito un marchio di qualità per le rispettive tecnologie di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, a condizione che tali tecnologie siano conformi ai requisiti applicabili a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 549
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione, sono ***sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire che non siano violati i principi etici stabiliti dal presente regolamento. In particolare, esse sono***:	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione, sono:

Or. en

Emendamento 550
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo coerente, tale da far sì che esse non perseguano obiettivi o non svolgano attività diversi da quelli per cui sono state concepite;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 551
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo coerente, tale da far sì che esse non perseguano obiettivi o non svolgano attività diversi da quelli per cui sono state concepite;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 552
Ibán García Del Blanco

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo resiliente, tale da assicurare un livello adeguato di sicurezza e da impedire che eventuali vulnerabilità tecniche siano sfruttate a fini iniqui o illeciti;	b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo resiliente, tale da assicurare un livello adeguato di sicurezza***, rispettando parametri minimi di cibersicurezza proporzionati al rischio individuato,*** e da impedire che eventuali vulnerabilità tecniche siano sfruttate a fini iniqui o illeciti;

Or. en

Emendamento 553
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo resiliente, tale da assicurare un livello adeguato di sicurezza e da impedire che eventuali vulnerabilità tecniche siano sfruttate a fini ***iniqui*** o illeciti;	b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo resiliente, tale da assicurare un livello adeguato di sicurezza e da impedire che eventuali vulnerabilità tecniche siano sfruttate a fini ***dolosi*** o illeciti;

Or. en

Emendamento 554
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo resiliente, tale da assicurare un livello adeguato di sicurezza e da impedire che eventuali vulnerabilità tecniche siano sfruttate a fini ***iniqui o*** illeciti;	b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo resiliente, tale da assicurare un livello adeguato di sicurezza e da impedire che eventuali vulnerabilità tecniche siano sfruttate a fini illeciti;

Or. en

Emendamento 555
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) sviluppate, diffuse e utilizzate in	c) sviluppate, diffuse e utilizzate in

modo sicuro, tale da assicurare l'esistenza di garanzie che includano un piano e un'azione di ripiego in caso di rischio ***di violazione dei principi etici di cui al presente regolamento***;	modo sicuro, tale da assicurare l'esistenza di garanzie che includano un piano e un'azione di ripiego in caso di rischio ***per la sicurezza***;

Or. en

Emendamento 556
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da poter avere fiducia nell'affidabilità della prestazione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività per cui sono state concepite, tra l'altro assicurando che tutte le operazioni siano riproducibili;	d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da poter avere fiducia ***in un funzionamento della tecnologia corrispondente alle aspettative dell'utente e*** nell'affidabilità della prestazione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività per cui sono state concepite, tra l'altro assicurando che tutte le operazioni siano riproducibili;

Or. en

Emendamento 557
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da ***poter avere fiducia nell'***affidabilità della prestazione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività per cui sono state concepite, tra l'altro assicurando che tutte le operazioni siano	d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da ***garantire l'***affidabilità della prestazione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività per cui sono state concepite, tra l'altro assicurando che tutte le operazioni siano riproducibili;

riproducibili;

Or. en

Emendamento 558
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da ***poter avere fiducia nell'***affidabilità della prestazione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività per cui sono state concepite, tra l'altro assicurando che tutte le operazioni siano riproducibili;	d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da ***garantire l'***affidabilità della prestazione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività per cui sono state concepite, tra l'altro assicurando che tutte le operazioni siano riproducibili;

Or. en

Emendamento 559
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire che il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività delle singole tecnologie siano accurati; laddove non sia possibile evitare inesattezze occasionali, il sistema deve segnalare eventuali errori e inesattezze agli operatori e agli utenti mediante un apposito messaggio di esclusione di responsabilità;	e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire che il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività delle singole tecnologie siano accurati; laddove non sia possibile evitare inesattezze occasionali, il sistema deve segnalare***, per quanto possibile,*** eventuali errori e inesattezze agli operatori e agli utenti mediante un apposito messaggio di esclusione di responsabilità;

Or. en

Emendamento 560
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire che il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività delle singole tecnologie siano accurati; laddove non sia possibile evitare inesattezze occasionali, il sistema deve segnalare eventuali errori e inesattezze agli operatori e agli utenti ***mediante un apposito messaggio di esclusione di responsabilità***;	e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da garantire che il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività delle singole tecnologie siano accurati; laddove non sia possibile evitare inesattezze occasionali, il sistema deve segnalare eventuali errori e inesattezze agli operatori e agli utenti ***in modo adeguato***;

Or. en

Emendamento 561
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
f) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo facile da spiegare, al fine di garantire che i processi tecnici delle tecnologie possano essere riesaminati;	f) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo ***trasparente e*** facile da spiegare***, verificare e tracciare***, al fine di garantire che i processi tecnici delle tecnologie possano essere riesaminati;

Or. en

Emendamento 562
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
g) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da ***essere in grado di avvertire*** gli utenti del fatto che essi interagiscono con sistemi di intelligenza artificiale e di informare adeguatamente gli sviluppatori, gli operatori e gli utenti ***dell'intelligenza artificiale*** in merito alle loro capacità, alla loro accuratezza e alle loro limitazioni;	g) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da ***informare*** gli utenti del fatto che essi interagiscono con sistemi di intelligenza artificiale e di informare adeguatamente ***e ampiamente*** gli sviluppatori, gli operatori e gli utenti ***delle tecnologie ad alto rischio*** in merito alle loro capacità, alla loro accuratezza e alle loro limitazioni;

Or. en

Emendamento 563
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera g

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
g) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da essere in grado di avvertire gli utenti del fatto che essi interagiscono con sistemi di intelligenza artificiale e di informare adeguatamente ***gli sviluppatori,*** gli operatori e gli utenti ***dell'intelligenza artificiale*** in merito alle loro capacità, alla loro accuratezza e alle loro limitazioni;	g) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo tale da essere in grado di avvertire gli utenti del fatto che essi interagiscono con sistemi di intelligenza artificiale e di informare adeguatamente gli operatori e gli utenti in merito alle loro capacità, alla loro accuratezza e alle loro limitazioni;

Or. en

Emendamento 564
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 8 – paragrafo 1 – lettera h

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
h) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da consentire, in caso di non conformità alle caratteristiche di sicurezza	h) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da consentire, in caso di non conformità alle caratteristiche di sicurezza

di cui alle lettere da a) a g), conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di disattivare temporaneamente le tecnologie in questione e di ripristinare ***le*** funzionalità ***storiche***.	di cui alle lettere da a) a g), conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, di disattivare temporaneamente le tecnologie in questione e di ripristinare ***uno stato precedente, coincidente con il ripristino delle*** funzionalità ***sicure***.

Or. en

Emendamento 565
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 8 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 6, ***paragrafo 2***, le tecnologie ***di cui al paragrafo 1*** sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo trasparente e tracciabile affinché i loro elementi, processi e fasi siano documentati secondo gli standard più elevati ***e sia possibile per le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14 valutare la conformità di tali tecnologie agli obblighi stabiliti nel presente regolamento***. In particolare gli sviluppatori, gli operatori o gli utenti di tali tecnologie sono responsabili della conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 1 e devono essere in grado di dimostrarla.	2. Conformemente all'articolo 6, ***lettera b)***, le tecnologie ***ad alto rischio, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie,*** sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo trasparente e tracciabile affinché i loro elementi, processi e fasi siano documentati secondo gli standard ***applicabili*** più elevati. In particolare gli sviluppatori, gli operatori o gli utenti di tali tecnologie sono responsabili della conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 1 e devono essere in grado di dimostrarla.

Or. en

Emendamento 566
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 8 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 6,	2. Conformemente all'articolo 6,

paragrafo 2, le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo trasparente e tracciabile affinché i loro elementi, processi e fasi siano documentati secondo gli standard più elevati e sia possibile per le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14 valutare la conformità di tali tecnologie agli obblighi stabiliti nel presente regolamento. In particolare gli sviluppatori, gli operatori o gli utenti di tali tecnologie sono responsabili della conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 1 e devono essere in grado di dimostrarla.	paragrafo 2, le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo trasparente e tracciabile affinché i loro elementi, processi e fasi siano documentati secondo gli standard più elevati ***possibile*** e sia possibile per le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14 valutare la conformità di tali tecnologie agli obblighi stabiliti nel presente regolamento. In particolare gli sviluppatori, gli operatori o gli utenti di tali tecnologie sono responsabili della conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 1 e devono essere in grado di dimostrarla.

Or. en

Emendamento 567
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 8 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo trasparente e tracciabile affinché i loro elementi, processi e fasi siano documentati secondo gli standard più elevati e sia possibile per le autorità ***nazionali*** di controllo di cui all'articolo 14 valutare la conformità di tali tecnologie agli obblighi stabiliti nel presente regolamento. In particolare gli sviluppatori, gli operatori o gli utenti di tali tecnologie sono responsabili della conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 1 e devono essere in grado di dimostrarla.	2. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, le tecnologie di cui al paragrafo 1 sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo trasparente e tracciabile affinché i loro elementi, processi e fasi siano documentati secondo gli standard più elevati e sia possibile per le autorità di controllo ***competenti*** di cui all'articolo 14 valutare la conformità di tali tecnologie agli obblighi stabiliti nel presente regolamento. In particolare gli sviluppatori, gli operatori o gli utenti di tali tecnologie sono responsabili della conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 1 e devono essere in grado di dimostrarla.

Or. en

Emendamento 568
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 8 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Lo sviluppatore, operatore o utente delle tecnologie di cui al paragrafo 1 provvede affinché le misure adottate per garantire la conformità alle caratteristiche ***di sicurezza*** di cui al paragrafo 1 possano essere verificate dalle autorità ***nazionali*** di controllo di cui all'articolo 14.	3. Lo sviluppatore, operatore o utente delle tecnologie di cui al paragrafo 1 provvede affinché le misure adottate per garantire la conformità alle caratteristiche di cui al paragrafo 1 possano essere verificate dalle autorità di controllo ***competenti*** di cui all'articolo 14 ***e da altri organismi di controllo***.

Or. en

Emendamento 569
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 8 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Lo sviluppatore, operatore o utente ***delle*** tecnologie ***di cui al paragrafo 1*** provvede affinché le misure adottate per garantire la conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 1 possano essere verificate dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14.	3. Lo sviluppatore, operatore o utente ***di*** tecnologie ***ad alto rischio*** provvede affinché le misure adottate per garantire la conformità alle caratteristiche di sicurezza di cui al paragrafo 1 possano essere verificate dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 570
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 8 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Si presume che gli utenti abbiano ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo qualora la loro utilizzazione di tecnologie d'intelligenza artificiale, di robotica e di tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sia effettuata in buona fede e non contravvenga ai principi etici stabiliti dal presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 571
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 8 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Si presume che gli utenti abbiano ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo ***qualora la loro utilizzazione di tecnologie d'intelligenza artificiale, di robotica e di tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sia effettuata in buona fede e non contravvenga ai principi etici stabiliti dal presente regolamento***.	4. Si presume che gli utenti abbiano ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 572
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 8 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Si presume che gli utenti abbiano ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo qualora la loro utilizzazione di tecnologie d'intelligenza artificiale, di robotica e di tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sia effettuata in buona fede e ***non contravvenga*** ai principi etici stabiliti dal presente regolamento.	4. Si presume che gli utenti abbiano ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo qualora la loro utilizzazione di tecnologie d'intelligenza artificiale, di robotica e di tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sia effettuata in buona fede***, conformemente alle istruzioni di sicurezza e a quelle per l'uso previste dallo sviluppatore e/o dall'operatore*** e ***senza contravvenire*** ai principi etici stabiliti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 573
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 9 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono tali da garantire il rispetto della dignità umana e la parità di trattamento per tutti.	1. I software, gli algoritmi o i dati ***ad alto rischio*** utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono tali da garantire il rispetto della dignità umana e la parità di trattamento per tutti ***in conformità del diritto dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 574
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 9 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono tali da garantire il rispetto della dignità ***umana*** e la parità di trattamento per tutti.	1. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono tali da garantire il rispetto della dignità ***e dei diritti umani*** e la parità di trattamento per tutti.

Or. en

Emendamento 575
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 9 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti ***dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e*** da tecnologie ***correlate*** sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono tali da garantire il rispetto della dignità umana e la parità di trattamento per tutti.	1. ***Le tecnologie ad alto rischio, compresi*** i software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti da ***tali*** tecnologie sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono tali da garantire il rispetto della dignità umana e la parità di trattamento per tutti.

Or. en

Emendamento 576
Raffaele Stancanelli

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 9 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono imparziali e, fatto salvo il paragrafo 3, non operano discriminazioni	2. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono imparziali e, fatto salvo il paragrafo 3, non operano discriminazioni

in base a motivi quali razza, genere, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali.	in base a motivi quali razza, genere, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali ***e non cercano di promuovere determinate idee, valori e visioni uniformi della società***.

Or. it

Emendamento 577
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 9 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono imparziali e, fatto salvo il paragrafo 3, non operano discriminazioni in base a motivi quali razza, genere, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali.	2. I software, gli algoritmi o i dati ***ad alto rischio*** utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono imparziali e, fatto salvo il paragrafo 3, non operano discriminazioni in base a motivi quali razza, genere, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali.

Or. en

Emendamento 578
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 9 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. I software, gli algoritmi ***o*** i dati utilizzati o prodotti ***dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e*** da tecnologie ***correlate*** sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono imparziali e, fatto salvo il paragrafo 3, non operano discriminazioni in base a motivi quali razza, genere, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali.	2. ***Le tecnologie ad alto rischio, compresi*** i software, gli algoritmi ***e*** i dati utilizzati o prodotti da ***tali*** tecnologie***,*** sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono imparziali e, fatto salvo il paragrafo 3, non operano discriminazioni in base a motivi quali razza, genere, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali.

Or. en

Emendamento 579
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 9 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono imparziali e***, fatto salvo il paragrafo 3,*** non operano discriminazioni in base a motivi quali ***razza***, genere, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali.	2. I software, gli algoritmi o i dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono imparziali e non operano discriminazioni in base a motivi quali ***origine etnica presunta***, genere, orientamento sessuale, gravidanza, disabilità, caratteristiche fisiche o genetiche, età, minoranza nazionale, origine etnica o sociale, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o partecipazione civica, cittadinanza, status civile o economico, istruzione o precedenti penali.

Or. en

Emendamento 580
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. ***L'intelligenza artificiale, la robotica e*** le tecnologie ***correlate***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione***, in modo da garantire risultati sociali, ambientali ed economici ottimali e da non comportare un pregiudizio o un danno di qualsivoglia natura per gli individui o la società***.	1. Le tecnologie ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione.

Or. en

Emendamento 581
Raffaele Stancanelli

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione, in modo da garantire risultati sociali, ambientali ed economici ottimali e da non comportare un pregiudizio o un danno di qualsivoglia natura per gli individui o la società.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione, in modo da garantire risultati sociali, ambientali ed economici ottimali e da non comportare un pregiudizio o un danno di qualsivoglia natura per gli individui o la società***, prestando particolare attenzione alle possibili ricadute negative sull'occupazione e i diritti dei lavoratori***.

Or. it

Emendamento 582
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione ***in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione,*** in modo da garantire risultati ***sociali,*** ambientali ed economici ***ottimali*** e da non comportare un pregiudizio o un danno di qualsivoglia natura per gli individui o la società.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in modo ***socialmente responsabile, tale*** da garantire ***benessere sociale e*** risultati ambientali ed economici ***che contribuiscano alla parità di genere*** e da non comportare un pregiudizio o un danno di qualsivoglia natura per gli individui o la società***, in conformità delle leggi, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 583
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione, sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo socialmente responsabile. Ciò significa, in particolare, che tali tecnologie sono:	***soppresso***

a) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a migliorare lo sviluppo individuale, il benessere collettivo e il sano funzionamento della democrazia, senza interferire nei processi politici, nei processi decisionali e nelle elezioni o contribuire a diffondere disinformazione;

b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a realizzare una società equa, contribuendo a migliorare la salute e il benessere dei cittadini, promuovendo la parità nella creazione e nella disponibilità di opportunità economiche, sociali e politiche e rispettando i diritti dei lavoratori;

c) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire al dibattito pubblico, integrare e abilitare le competenze cognitive degli esseri umani, incoraggiare un'istruzione di qualità e promuovere il multilinguismo, rispecchiando nel contempo la diversità culturale dell'Unione;

d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo equilibrato sotto il profilo del genere, tale da ridurre il divario di genere fornendo pari opportunità per tutti;

e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 584
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. ***L'intelligenza artificiale, la robotica e*** le tecnologie ***correlate***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione, sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo socialmente responsabile. ***Ciò significa, in particolare, che tali tecnologie sono:***	2. Le tecnologie ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione, sono sviluppate, diffuse e utilizzate in modo socialmente responsabile.

Or. en

Emendamento 585
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a migliorare lo sviluppo individuale, il benessere collettivo e il sano funzionamento della democrazia, senza interferire nei processi politici, nei processi decisionali e nelle elezioni o contribuire a diffondere disinformazione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 586
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera a

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
a) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a migliorare lo sviluppo individuale, il benessere	***soppresso***

collettivo e il sano funzionamento della democrazia, senza interferire nei processi politici, nei processi decisionali e nelle elezioni o contribuire a diffondere disinformazione;

Or. en

Emendamento 587
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a realizzare una società equa, contribuendo a migliorare la salute e il benessere dei cittadini, promuovendo la parità nella creazione e nella disponibilità di opportunità economiche, sociali e politiche e rispettando i diritti dei lavoratori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 588
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
b) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a realizzare una società equa, contribuendo a migliorare la salute e il benessere dei cittadini, promuovendo la parità nella creazione e nella disponibilità di opportunità economiche, sociali e politiche e rispettando i diritti dei lavoratori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 589
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire al dibattito pubblico, integrare e abilitare le competenze cognitive degli esseri umani, incoraggiare un'istruzione di qualità e promuovere il multilinguismo, rispecchiando nel contempo la diversità culturale dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 590
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire al dibattito pubblico, integrare e abilitare le competenze cognitive degli esseri umani, incoraggiare un'istruzione di qualità e promuovere il multilinguismo, rispecchiando nel contempo la diversità culturale dell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 591
Raffaele Stancanelli

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 2 – lettera c

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
c) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire al dibattito pubblico, integrare e abilitare le competenze cognitive degli esseri umani, incoraggiare un'istruzione di qualità e promuovere il multilinguismo, rispecchiando nel contempo la diversità culturale dell'Unione;	c) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire al dibattito pubblico, integrare e abilitare le competenze cognitive degli esseri umani, incoraggiare un'istruzione di qualità e promuovere il multilinguismo, rispecchiando nel contempo la diversità culturale dell'Unione ***e valorizzando le tradizioni, gli usi e i costumi dei popoli che la compongono***;

Or. it

Emendamento 592
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo equilibrato sotto il profilo del genere, tale da ridurre il divario di genere fornendo pari opportunità per tutti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 593
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera d

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
d) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo equilibrato sotto il profilo del genere, tale da ridurre il divario di genere fornendo pari opportunità per tutti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 594
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 595
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 596
Ibán García Del Blanco

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;	e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ***ed esplorando il potenziale di dette tecnologie, segnatamente attraverso la loro spiegabilità, nel rilevare violazioni di tali diritti***;

Or. en

Emendamento 597
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;	e) sviluppate, diffuse e utilizzate in modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ***e delle relative limitazioni ed eccezioni***;

Or. en

Emendamento 598
Caterina Chinnici

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 10 – paragrafo 2 – lettera e

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
e) sviluppate, diffuse e utilizzate in	e) sviluppate, diffuse e utilizzate in

modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;	modo da contribuire a ridurre il divario digitale tra regioni, fasce d'età e classi sociali, ***a tutelare i minori e*** a promuovere l'alfabetizzazione e le competenze digitali, l'innovazione e la creatività, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

Or. en

Emendamento 599
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. L'Unione e i suoi Stati membri incoraggiano i progetti di ricerca volti a fornire soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate per promuovere l'inclusione sociale, la pluralità, la solidarietà, l'equità, l'uguaglianza e la cooperazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 600
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. L'Unione e i suoi Stati membri incoraggiano i progetti di ricerca volti a fornire soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate per promuovere l'inclusione sociale, la pluralità, la solidarietà, l'equità, l'uguaglianza e la cooperazione.	3. L'Unione e i suoi Stati membri incoraggiano i progetti di ricerca volti a fornire soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate per promuovere l'inclusione sociale, ***la democrazia,*** la pluralità, la solidarietà, l'equità, l'uguaglianza e la cooperazione.

Or. en

Emendamento 601
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli effetti sociali dell'onnipresenza dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi software, algoritmi e dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione sono monitorati dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14, al fine di evitare effetti negativi sulla capacità di intervento umano e sulle relazioni sociali, nonché il deterioramento delle competenze sociali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 602
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli effetti sociali dell'onnipresenza dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi software, algoritmi e dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione sono monitorati dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14, al fine di evitare effetti negativi sulla capacità di intervento umano e sulle relazioni sociali, nonché il deterioramento delle competenze sociali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 603
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 10 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Gli effetti sociali dell'onnipresenza dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi software, algoritmi e dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione sono monitorati dalle autorità ***nazionali*** di controllo di cui all'articolo 14, al fine di evitare effetti negativi sulla capacità di intervento umano e sulle relazioni sociali, nonché il deterioramento delle competenze sociali.	4. Gli effetti sociali dell'onnipresenza dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate, compresi software, algoritmi e dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sviluppati, diffusi o utilizzati nell'Unione sono monitorati dalle autorità di controllo ***competenti*** di cui all'articolo 14 ***e da altri organismi di controllo***, al fine di evitare effetti negativi sulla capacità di intervento umano e sulle relazioni sociali, nonché il deterioramento delle competenze sociali.

Or. en

Emendamento 604
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – titolo

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Compatibilità ambientale e sostenibilità	Sostenibilità ***ambientale***

Or. en

Emendamento 605
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione, in modo da ***garantire risultati ecocompatibili ottimali e*** da minimizzarne l'impronta ecologica durante il ciclo di vita e lungo l'intera catena di approvvigionamento, al fine di favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione, in modo da ***preservare l'ambiente,*** da minimizzarne l'impronta ecologica ***e porvi rimedio*** durante il ciclo di vita e lungo l'intera catena di approvvigionamento, al fine di ***contribuire alla transizione verde e*** favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.

Or. en

Emendamento 606
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione ***in conformità del diritto, dei principi e dei valori pertinenti dell'Unione,*** in modo da garantire risultati ***ecocompatibili ottimali*** e da minimizzarne l'impronta ecologica durante il ciclo di vita e lungo l'intera catena di approvvigionamento, al fine di favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in modo da garantire risultati ***sostenibili dal punto di vista ambientale*** e da minimizzarne l'impronta ecologica durante il ciclo di vita e lungo l'intera catena di approvvigionamento, al fine di favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare ***in conformità del diritto applicabile dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 607
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. ***L'intelligenza artificiale, la robotica e*** le tecnologie ***correlate***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità del diritto***, dei principi e dei valori pertinenti*** dell'Unione***, in modo da garantire risultati ecocompatibili ottimali e da minimizzarne l'***impronta ecologica durante il ciclo di vita e lungo l'intera catena di approvvigionamento, al fine di favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.	1. Le tecnologie ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione in conformità del diritto dell'Unione ***e degli impegni legati alla protezione dell'ambiente e, se del caso, perseguono l'obiettivo di minimizzare la propria*** impronta ecologica durante il ciclo di vita e lungo l'intera catena di approvvigionamento, al fine di favorire il conseguimento della neutralità climatica e degli obiettivi dell'economia circolare.

Or. en

Emendamento 608
Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. L'Unione e i suoi Stati membri incoraggiano e promuovono progetti di ricerca volti a fornire soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, volte ad affrontare problematiche ambientali quali la produzione di rifiuti, l'impronta di carbonio, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 609
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. L'Unione e i suoi Stati membri incoraggiano e promuovono progetti di ricerca volti a fornire soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, volte ***ad affrontare*** problematiche ambientali quali la produzione di rifiuti, l'impronta di carbonio, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale.	2. L'Unione e i suoi Stati membri incoraggiano e promuovono progetti di ricerca volti a fornire soluzioni basate sull'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, volte ***a porre rimedio a*** problematiche ambientali quali la produzione di rifiuti, l'impronta di carbonio, i cambiamenti climatici e il degrado ambientale.

Or. en

Emendamento 610
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono valutate per quanto riguarda la loro ecocompatibilità e sostenibilità dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14, garantendo l'introduzione di misure volte ad attenuare il loro impatto generale in termini di risorse naturali, consumo energetico, produzione di rifiuti, impronta di carbonio, cambiamenti climatici e degrado ambientale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 611
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono valutate per quanto riguarda la loro ***ecocompatibilità e*** sostenibilità dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14, garantendo l'introduzione di misure volte ad attenuare il loro impatto generale in termini di risorse naturali, consumo energetico, produzione di rifiuti, impronta di carbonio, cambiamenti climatici e degrado ambientale.	3. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate ***ad alto rischio***, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono valutate per quanto riguarda la loro sostenibilità dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14, garantendo l'introduzione di misure volte ad attenuare il loro impatto generale in termini di risorse naturali, consumo energetico, produzione di rifiuti, impronta di carbonio, cambiamenti climatici e degrado ambientale***, al fine di garantire la conformità al diritto applicabile nazionale o dell'Unione***.

Or. en

Emendamento 612
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono valutate per quanto riguarda la loro ecocompatibilità e sostenibilità dalle autorità ***nazionali*** di controllo di cui all'articolo 14, garantendo l'introduzione di misure volte ad attenuare il loro impatto generale in termini di risorse naturali, consumo energetico, produzione di rifiuti, impronta di carbonio, ***cambiamenti***	3. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, sono valutate per quanto riguarda la loro ecocompatibilità e sostenibilità dalle autorità di controllo ***competenti*** di cui all'articolo 14 ***e da altri organismi di controllo***, garantendo l'introduzione di misure volte ad attenuare il loro impatto generale in termini di risorse naturali, consumo energetico, produzione di rifiuti, impronta di carbonio, ***emergenza climatica***

climatici e degrado ambientale.	e degrado ambientale.

Or. en

Emendamento 613
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 11 bis
	Valutazione della conformità
	1. Le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14 valutano se le tecnologie ad alto rischio sono conformi agli obblighi stabiliti al capo II del presente regolamento.
	2. I software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti dalle tecnologie ad alto rischio che sono stati ritenuti conformi a norma del presente articolo sono considerati conformi al presente regolamento, a meno che l'autorità nazionale di controllo non decida di effettuare una valutazione di propria iniziativa o su richiesta dello sviluppatore, dell'operatore o dell'utente.
	3. Nella valutazione della conformità agli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11, l'autorità nazionale considera in particolare gli obiettivi perseguiti dallo sviluppo, dalla diffusione e dall'utilizzo delle tecnologie, in particolare in relazione a:
	a) sviluppo individuale, benessere collettivo, democrazia e processi democratici;
	b) salute e diritti dei lavoratori;
	c) istruzione.
	4. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione

	elabora orientamenti vincolanti, in linea con la legislazione settoriale applicabile, in merito alla metodologia che le autorità nazionali di controllo sono tenute a seguire nella valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 614
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 11 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 11 ter
	Orientamenti per l'attuazione
	La Commissione elabora orientamenti non vincolanti sulla metodologia per valutare la conformità al presente regolamento destinati agli sviluppatori, agli operatori e agli utenti. Nell'elaborazione di tali orientamenti, la Commissione consulta le parti interessate.
	La Commissione pubblica gli orientamenti entro la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 615
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Patrick Breyer

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 12 – titolo

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Tutela della vita privata ***e riconoscimento biometrico***	Tutela della vita privata

Or. en

Emendamento 616
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. L'uso e la raccolta di dati biometrici a scopo di identificazione a distanza per la diffusione del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici comporta rischi specifici per i diritti fondamentali ed è limitata esclusivamente al sostanziale interesse pubblico, in conformità delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati e, in particolare, del RGPD. In tal caso, l'elaborazione deve avvenire sulla base del diritto nazionale o dell'Unione, essere soggetta ai requisiti di proporzionalità, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e le adeguate salvaguardie ed essere conforme all'articolo 12, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 617
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 12 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, laddove tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, siano diffuse o utilizzate dalle autorità pubbliche degli Stati membri per rispondere a un'emergenza nazionale, dette autorità	***soppresso***

garantiscono che tale diffusione o utilizzazione sia limitata a obiettivi specifici, limitata nel tempo e realizzata nel debito rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Or. en

Emendamento 618
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 12 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, laddove tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, siano diffuse o utilizzate dalle autorità pubbliche degli Stati membri ***per rispondere a un'emergenza nazionale, dette autorità*** garantiscono che tale diffusione o utilizzazione sia limitata a obiettivi specifici, limitata nel tempo e realizzata nel debito rispetto della dignità ***umana*** e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.	2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, laddove tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, siano diffuse o utilizzate dalle autorità pubbliche degli Stati membri***, esse*** garantiscono che tale diffusione o utilizzazione sia ***volontaria, proporzionata, mirata e*** limitata a obiettivi specifici, limitata nel tempo e realizzata ***in conformità del diritto dell'Unione,*** nel debito rispetto della dignità ***e dei diritti umani, dell'autonomia e dell'autodeterminazione degli individui*** e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. ***I criteri e i limiti relativi all'utilizzo di tali tecnologie dovrebbero essere soggetti al controllo giurisdizionale e democratico e al dibattito con la società civile, al fine di poter determinare se, quando e come esso dovrebbe aver luogo, e tale utilizzo dovrebbe tenere conto del proprio impatto psicologico e socioculturale.***

Or. en

Emendamento 619
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Allegato I – parte B – articolo 12 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, laddove tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, siano diffuse o utilizzate dalle autorità pubbliche degli Stati membri per rispondere a un'emergenza nazionale, dette autorità garantiscono che tale diffusione o utilizzazione sia limitata a obiettivi specifici, limitata nel tempo e realizzata nel debito rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.	2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, laddove tecnologie di riconoscimento a distanza, quali il riconoscimento biometrico, siano diffuse o utilizzate dalle autorità pubbliche degli Stati membri per rispondere a un'emergenza nazionale, dette autorità garantiscono che tale diffusione o utilizzazione sia limitata a obiettivi ***e luoghi*** specifici ***(talune istituzioni che possono ricevere il pubblico e che presentano per loro natura un rischio elevato per la sicurezza delle persone e dello Stato)***, limitata nel tempo e realizzata nel debito rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Or. fr

Emendamento 620
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – dopo l'articolo 12 – titolo del capo (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Capo III: Requisiti specifici

Or. en

Emendamento 621
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher

Proposta di risoluzione
Articolo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Decisioni delle pubbliche autorità
	1. Gli Stati membri effettuano una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali delle tecnologie ad alto rischio usate dalle pubbliche autorità fra le loro prerogative che hanno un impatto diretto e significativo sui diritti e i doveri delle persone fisiche o giuridiche.
	2. Le tecnologie ad alto rischio che hanno un impatto diretto e significativo sui diritti e i doveri delle persone fisiche e giuridiche sono soggette a una rigorosa verifica umana e a un debito processo.

Or. en

Emendamento 622
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 12 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 12 ter
	Diritto di risarcimento
	1. Ogni persona fisica o giuridica può chiedere un risarcimento per danni causati da una decisione presa a suo discapito da parte di tecnologie ad alto rischio.

Or. en

Emendamento 623
Stéphane Séjourné, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara, Karen Melchior

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – dopo l'articolo 12 ter – titolo del capo (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Capo IV: Controllo istituzionale

Or. en

Emendamento 624
Stéphane Séjourné

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 13 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione devono essere conformi alle pertinenti norme di governance stabilite dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14 in conformità del diritto, dei principi e dei valori dell'Unione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 625
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 13 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione devono essere conformi alle pertinenti norme di governance ***stabilite*** dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14 in conformità del diritto, dei principi e dei valori dell'Unione.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione devono essere conformi alle pertinenti norme di governance ***delineate dalla Commissione europea o da un'altra istituzione, organo o organismo dell'Unione pertinente designato a tale scopo e applicate*** dalle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 14 in conformità del diritto, dei

principi e dei valori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 626
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 13 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione devono essere conformi alle pertinenti norme di governance stabilite dalle autorità ***nazionali*** di controllo di cui all'articolo 14 in conformità del diritto, dei principi e dei valori dell'Unione.	1. L'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione devono essere conformi alle pertinenti norme di governance stabilite dalle autorità di controllo ***competenti*** di cui all'articolo 14 ***e da altri organismi di controllo,*** in conformità del diritto, dei principi e dei valori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 627
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 13 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. I dati ***utilizzati o*** prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono gestiti da sviluppatori, operatori e utenti conformemente alle norme pertinenti di cui al paragrafo 1, nonché ai pertinenti protocolli industriali e commerciali. In particolare, gli sviluppatori e gli operatori effettuano, ove possibile, controlli della qualità delle fonti esterne di dati utilizzati dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie correlate e mettono in atto	2. I dati prodotti ***o destinati a essere utilizzati*** dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono gestiti da sviluppatori, operatori e utenti conformemente alle norme pertinenti di cui al paragrafo 1, nonché ai pertinenti protocolli industriali e commerciali. In particolare, gli sviluppatori e gli operatori effettuano, ove possibile, controlli della qualità delle fonti esterne di dati utilizzati dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie correlate e mettono in atto

meccanismi di monitoraggio per quanto riguarda la loro raccolta, conservazione, elaborazione e utilizzazione.	meccanismi di monitoraggio per quanto riguarda la loro raccolta, conservazione, elaborazione e utilizzazione.

Or. en

Emendamento 628
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 13 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. I dati utilizzati o prodotti ***dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e*** dalle tecnologie ***correlate*** sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono gestiti da sviluppatori, operatori e utenti conformemente alle norme pertinenti ***di cui al paragrafo 1***, nonché ai pertinenti protocolli industriali e commerciali. In particolare, gli sviluppatori e gli operatori effettuano, ove possibile, controlli della qualità delle fonti esterne di dati utilizzati dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie correlate e mettono in atto meccanismi di monitoraggio per quanto riguarda la loro raccolta, conservazione, elaborazione e utilizzazione.	2. I dati utilizzati o prodotti dalle tecnologie ***ad alto rischio*** sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione sono gestiti da sviluppatori, operatori e utenti conformemente alle norme pertinenti ***a livello nazionale, europeo e internazionale***, nonché ai pertinenti protocolli industriali e commerciali. In particolare, gli sviluppatori e gli operatori effettuano, ove possibile, controlli della qualità delle fonti esterne di dati utilizzati dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie correlate e mettono in atto meccanismi di monitoraggio per quanto riguarda la loro raccolta, conservazione, elaborazione e utilizzazione.

Or. en

Emendamento 629
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 13 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Fatti salvi i diritti di portabilità e i diritti delle persone la cui utilizzazione ***dell'intelligenza artificiale, della robotica e*** delle tecnologie ***correlate*** ha generato	3. Fatti salvi i diritti di portabilità e i diritti delle persone la cui utilizzazione delle tecnologie ***ad alto rischio*** ha generato dati, la raccolta, la conservazione,

dati, la raccolta, la conservazione, l'elaborazione, la condivisione e l'accesso a dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione devono essere conformi alle pertinenti norme ***di cui al paragrafo 1***, nonché ai pertinenti protocolli industriali e commerciali. In particolare, gli sviluppatori e gli operatori provvedono affinché tali protocolli siano applicati durante lo sviluppo e la diffusione ***dell'intelligenza artificiale, della robotica e*** delle tecnologie ***correlate***, definendo chiaramente i requisiti per l'elaborazione e per la concessione dell'accesso ai dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, nonché lo scopo, l'ambito e i destinatari del trattamento e la concessione dell'accesso a tali dati, tutti i quali devono essere verificabili e tracciabili in qualsiasi momento.	l'elaborazione, la condivisione e l'accesso a dati utilizzati o prodotti dall'intelligenza artificiale, dalla robotica e da tecnologie correlate sviluppate, diffuse o utilizzate nell'Unione devono essere conformi alle pertinenti norme ***a livello nazionale, europeo e internazionale***, nonché ai pertinenti protocolli industriali e commerciali. In particolare, gli sviluppatori e gli operatori provvedono affinché tali protocolli siano applicati durante lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie ***ad alto rischio***, definendo chiaramente i requisiti per l'elaborazione e per la concessione dell'accesso ai dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, nonché lo scopo, l'ambito e i destinatari del trattamento e la concessione dell'accesso a tali dati, tutti i quali devono essere verificabili e tracciabili in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 630
Marion Walsmann

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Orientamenti
	La Commissione definisce orientamenti per l'applicazione del presente regolamento, al fine di consentire soprattutto alle piccole e medie imprese di essere effettivamente conformi alle disposizioni di cui agli articoli da 9 a 13 del presente regolamento, minimizzando gli oneri burocratici e altri oneri.

Or. de

Emendamento 631
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili di monitorare l'applicazione del presente regolamento ("autorità di controllo"). In conformità dell'articolo 7, ***paragrafi 1 e 2,*** ogni autorità nazionale di controllo è responsabile di valutare ***se l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione, sono tecnologie ad alto rischio e, in caso affermativo, di valutarne*** e ***monitorarne*** la conformità ai principi etici stabiliti nel presente regolamento.	1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili di monitorare l'applicazione del presente regolamento ("autorità di controllo"). In conformità dell'articolo 7, ogni autorità nazionale di controllo è responsabile di valutare e ***monitorare*** la conformità ***delle tecnologie*** ai principi etici stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 632
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili di monitorare l'applicazione del presente regolamento ("autorità di controllo"). In conformità dell'articolo ***7, paragrafi 1 e*** 2, ogni autorità nazionale di controllo è responsabile di valutare ***se l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione, sono***	1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili di monitorare l'applicazione del presente regolamento ("autorità di controllo"). In conformità dell'articolo 2, ogni autorità nazionale di controllo è responsabile di valutare e ***monitorare*** la conformità ***delle tecnologie ad alto rischio*** ai principi etici stabiliti nel presente regolamento.

tecnologie ad alto rischio e, in caso affermativo, di valutarne e ***monitorarne*** la conformità ai principi etici stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 633
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro designa ***una o più*** autorità pubbliche indipendenti responsabili di monitorare l'applicazione del presente regolamento ***("autorità di controllo")***. In conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, ogni autorità ***nazionale*** di controllo è responsabile di valutare se l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati ***utilizzati o*** prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione, sono tecnologie ad alto rischio e, in caso affermativo, di valutarne e monitorarne la conformità ai principi etici stabiliti nel presente regolamento.	1. Ogni Stato membro designa autorità pubbliche ***o autorità con finalità pubbliche*** indipendenti responsabili di monitorare l'applicazione del presente regolamento. In conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, ogni autorità di controllo ***competente*** è responsabile di valutare se l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati prodotti ***o destinati a essere utilizzati*** da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione, sono tecnologie ad alto rischio e, in caso affermativo, di valutarne e monitorarne la conformità ***al diritto e*** ai principi etici stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 634
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili di monitorare l'applicazione	1. Ogni Stato membro designa una o più autorità pubbliche indipendenti responsabili di monitorare l'applicazione

del presente regolamento ("autorità di controllo"). In conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, ogni autorità nazionale di controllo è responsabile di valutare se l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione, sono tecnologie ad alto rischio e, in caso affermativo, di valutarne e monitorarne la conformità ***ai*** principi ***etici stabiliti nel presente regolamento***.	del presente regolamento ("autorità di controllo"). In conformità dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, ogni autorità nazionale di controllo è responsabile di valutare se l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, che sono sviluppate, diffuse e utilizzate nell'Unione, sono tecnologie ad alto rischio ***alla luce dei principi etici stabiliti nel presente regolamento*** e, in caso affermativo, di valutarne e monitorarne la conformità ***a tali*** principi.

Or. en

Emendamento 635
Evelyne Gebhardt, Brando Benifei, Bettina Vollath

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	1 bis. Ogni autorità nazionale di controllo vigila sull'applicazione della legislazione in vigore e, se del caso, dei regolamenti settoriali applicabili nel caso in cui una tecnologia sia considerata ad alto rischio alla luce dei principi etici stabiliti nel presente regolamento. A tal fine, le autorità di controllo cooperano con le autorità del settore responsabili di valutare e monitorare l'intelligenza artificiale, la robotica e le tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie, e di verificarne la conformità alla luce della legislazione settoriale.

Or. en

Emendamento 636
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Ogni autorità nazionale di controllo contribuisce all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine, le autorità di controllo di ciascuno Stato membro cooperano tra di loro, con la Commissione e con le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti***, in particolare per quanto riguarda la definizione delle norme di governance di cui all'articolo 13, paragrafo 1***.	2. Ogni autorità nazionale di controllo contribuisce all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine, le autorità di controllo di ciascuno Stato membro cooperano tra di loro, con la Commissione e con le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti.

Or. en

Emendamento 637
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
2. Ogni autorità ***nazionale*** di controllo contribuisce all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine, le autorità di controllo di ciascuno Stato membro cooperano tra di loro, con la Commissione e con le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti, in particolare per quanto riguarda la definizione delle norme di governance di cui all'articolo 13, paragrafo 1.	2. Ogni autorità di controllo ***competente*** contribuisce all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine, le autorità di controllo di ciascuno Stato membro cooperano tra di loro, con la Commissione e con le altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti, in particolare per quanto riguarda la definizione delle norme di governance di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 638
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	2 bis. Le autorità di controllo competenti fungono da primo punto di contatto nei casi di sospetto trattamento discriminatorio o di violazione di altri diritti in conseguenza dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale e di sistemi di processi decisionali automatizzati e conducono una valutazione etica di tali casi in cooperazione con altre autorità competenti dell'Unione, in particolare la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, organismi nazionali di tutela dei consumatori e la società civile, al fine di consentire alle persone un più facile accesso all'adeguata contestazione e riparazione dei danni causati da tali discriminazioni o violazioni.

Or. en

Emendamento 639
Stéphane Séjourné

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Ogni autorità nazionale di controllo è responsabile del monitoraggio dell'applicazione delle norme di governance all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, tra l'altro mantenendo contatti con il maggior numero possibile di parti interessate. A tal fine, le autorità di controllo di ciascuno Stato membro istituiscono un forum per scambi periodici con le parti interessate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 640
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 3

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
3. Ogni autorità ***nazionale*** di controllo è responsabile del monitoraggio dell'applicazione delle norme di governance all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, tra l'altro mantenendo contatti con il maggior numero possibile di parti interessate. A tal fine, le autorità di controllo di ciascuno Stato membro istituiscono un forum per scambi periodici ***con*** le parti interessate.	3. Ogni autorità di controllo ***competente*** è responsabile del monitoraggio dell'applicazione delle norme di governance all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle tecnologie correlate, tra l'altro mantenendo contatti con il maggior numero possibile di parti interessate. A tal fine, le autorità di controllo di ciascuno Stato membro istituiscono un forum per scambi periodici ***e per la cooperazione e la collaborazione fra*** le parti interessate***, quali singoli esperti ed esponenti del mondo accademico, della ricerca, dell'industria e della società civile***.

Or. en

Emendamento 641
Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Ogni autorità ***nazionale*** di controllo fornisce orientamenti professionali e amministrativi e sostegno riguardo all'attuazione generale dei principi etici enunciati nel presente regolamento, anche alle piccole e medie imprese o alle start-up.	4. Ogni autorità di controllo ***competente*** fornisce orientamenti professionali e amministrativi e sostegno riguardo all'attuazione generale ***della legislazione dell'Unione in materia di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate e*** dei principi etici enunciati nel presente regolamento, anche ***alle pertinenti attività di ricerca e sviluppo e*** alle piccole e medie imprese o alle start-up.

Or. en

Emendamento 642
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 4

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
4. Ogni autorità nazionale di controllo fornisce orientamenti professionali e amministrativi ***e sostegno riguardo all'***attuazione ***generale dei principi etici enunciati*** nel presente regolamento, ***anche*** alle piccole e medie imprese o alle start-up.	4. Ogni autorità nazionale di controllo fornisce orientamenti professionali e amministrativi ***per l'***attuazione ***del quadro etico armonizzato enunciato*** nel presente regolamento, ***in particolare*** alle piccole e medie imprese o alle start-up.

Or. en

Emendamento 643
Stéphane Séjourné, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 6

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
6. ***Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione dei principi etici enunciati nel presente regolamento.*** Gli Stati membri sostengono le pertinenti parti interessate e la società civile, a livello sia di Unione che nazionale, nei loro sforzi per garantire una risposta tempestiva, etica e ben informata alle nuove opportunità e sfide, in particolare quelle di natura transfrontaliera, derivanti dagli sviluppi tecnologici in materia di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate.	6. Gli Stati membri sostengono le pertinenti parti interessate e la società civile, a livello sia di Unione che nazionale, nei loro sforzi per garantire una risposta tempestiva, etica e ben informata alle nuove opportunità e sfide, in particolare quelle di natura transfrontaliera, derivanti dagli sviluppi tecnologici in materia di intelligenza artificiale, robotica e tecnologie correlate.

Or. en

Emendamento 644
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	6 bis. Al fine di garantire l'applicazione dei principi etici in tutti i territori dell'Unione, nonché un funzionamento armonizzato del mercato unico digitale viene istituita un'agenzia europea dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate. In coordinamento con le autorità nazionali di controllo, tale agenzia elabora criteri comuni e una procedura per la presentazione delle domande ai fini del rilascio di un certificato europeo di conformità ai principi etici, che potrà essere richiesto da qualsiasi sviluppatore, operatore o utente che desideri certificare la valutazione positiva della conformità da parte dell'autorità nazionale di controllo competente.

Or. fr

Emendamento 645
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 15

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 15	***soppresso***
Segnalazione delle violazioni e protezione delle persone segnalanti	
La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] si applica alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.	

[3] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Or. en

Emendamento 646
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 15

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio[3] si applica alla segnalazione di violazioni del presente regolamento e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni.	***soppresso***
[3] Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).	

Or. en

Emendamento 647
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 16

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Modifica della direttiva (UE) 2019/1937	

La direttiva (UE) n. 2019/1937 è così modificata:

(1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:

"xi) sviluppo, diffusione e utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate;";

(2) nell'allegato, parte I, è aggiunta la seguente lettera:

"K. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto xi) - sviluppo, diffusione e utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate.

"xxi) Regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio sui principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate.".

Or. en

Emendamento 648
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 16 – punto 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:	***soppresso***
"xi) sviluppo, diffusione e utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate;";	

Or. en

Emendamento 649
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B –articolo 16 – punto 2

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
(2) nell'allegato, parte I, è aggiunta la seguente lettera:	***soppresso***
"K. Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto xi) - sviluppo, diffusione e utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate.	
"xxi) Regolamento [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio sui principi etici per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate.".	

Or. en

Emendamento 650
Emmanuel Maurel

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 17 – comma 1

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
La Commissione vigilerà regolarmente sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica e tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie; entro il [GU: inserire la data tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle possibili modifiche al campo di applicazione dello stesso.	***In relazione all'agenzia europea dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate,*** la Commissione vigilerà regolarmente sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica e tecnologie correlate, compresi i software, gli algoritmi e i dati utilizzati o prodotti da tali tecnologie; entro il [GU: inserire la data tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle possibili modifiche al campo di applicazione dello stesso.

Or. fr

Emendamento 651
Stéphane Séjourné

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – articolo 17 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	Articolo 17 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da (data di entrata in vigore del presente regolamento).
	3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
	4. Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
	5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
	6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 652
Geoffroy Didier, Andrzej Halicki, Axel Voss

Proposta di risoluzione
Allegato I – parte B – allegato (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	ALLEGATO
	La duplice verifica per stabilire se un'applicazione di IA è "ad alto rischio" è descritta come segue:
	l'applicazione di IA è impiegata in un settore in cui si possono presumere rischi significativi data la natura delle attività tipicamente svolte (come ad esempio assistenza sanitaria, trasporti, energia e ambiti del settore pubblico quali migrazione e sicurezza sociale); e
	l'applicazione di IA è utilizzata in modo da determinare probabili rischi significativi (ad esempio, utilizzi dell'IA che producono effetti giuridici o altri effetti significativi per i diritti degli individui o che determinano il rischio di lesioni, morte o danni immateriali).

Or. en